




6
381
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE


6
381
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE -

EDITTO

DELL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

SIGNOR

CARDINALE GAMBERINI

SEGRETARIO PER GLI AFFARI DI STATO INTERNI

CONTENENTE

LE

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

INDICATE NEI §§ 257 E 422

DEL

SOVRANO MOTO PROPRIO

IN DATA DEL 10 NOVEMBRE 1834





ROMA

NELLA STAMPERIA DELLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA

1834


APPALTO
DELLA
STAMPERIA

N.° 23652

EDITTO



ANTON DOMENICO

DEL TITOLO DI S. PRASSEDE

DELLA S. R. C. PRETE

CARDINALE GAMBERINI

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA GREGORIO XVI

SEGRETARIO PER GLI AFFARI DI STATO INTERNI

Nei §§ 257 e 422 del moto proprio emanato il 10 novembre scorso la santità di NOSTRO SIGNORE dichiarò che l'ordinamento e la disciplina degli uffizi ipotecari, la disciplina pei

magistrati ed officiali addetti all' amministrazione della giustizia, e le tasse dei giudizi civili formerebbero il soggetto di particolari disposizioni.

Volendo pertanto il SANTO PADRE, che le leggi contenute nello stesso moto proprio vengano immancabilmente attivate nella epoca stabilita e che il nuovo edifizio legislativo e giudiziario abbia il suo compimento, si è degnato ordinare e prescrivere, siccome noi, nel Sovrano suo nome, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

Ordinamento e disciplina degli uffizi ipotecari.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

§ 1.

In Roma, ed in tutti i comuni dello Stato ove risiedono tribunali civili, vi sarà un uffizio di conservazione delle ipoteche.

§ 2.

Vi sarà inoltre un uffizio nel comune di Pontecorvo.

§ 3.

Il circondario di ciascun uffizio sarà quello a cui si estende la giurisdizione del tribunale civile: il circondario dell' uffizio di Roma comprende Roma e la sua Comarca: quello di Pontecorvo comprende il comune ed i luoghi dipendenti dal suo governo.

§ 4.

In ogni uffizio ipotecario vi sarà un conservatore delle ipoteche, con quei subalterni impiegati che piacerà al medesimo di ritenervi.

§ 5.

Allorchè si verifica la responsabilità dei conservatori verso le parti, sono essi soggetti al giudizio dei tribunali.

§ 6.

In tutto il resto delle loro funzioni, i conservatori dipenderanno dalla direzione generale residente in Roma.

SEZIONE II

Della direzione generale.

§ 7.

Analogamente al § V num. 3.° delle disposizioni sul Tesorierato del 29 decembre 1832, la direzione delle ipoteche sarà esercitata dalla amministrazione del bollo e del registro, sotto la dipendenza di monsignor Tesoriere generale.

§ 8.

Le stesse regole e gli stessi metodi, coi quali si eseguiscono le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro, saranno osservate per la esecuzione degli ordini relativi al sistema ipotecario.

§ 9.

Gli amministratori generali del bollo e del registro, riuniti a monsignore avvocato generale del fisco, e presieduti da monsignor Tesoriere generale formano un consiglio direttivo della amministrazione in ordine alle ipoteche.

§ 10.

Appartiene al consiglio di dare il suo parere,

1.° sulle terne da presentarsi al Sovrano per la nomina all' officio di conservatore, avuto riguardo ai titoli dei candidati in conseguenza del Regolamento organico del registro del 24 decembre 1806;

2.° sulla idoneità delle cauzioni che dovranno prestare i conservatori prima di assumere l' officio, e sul cancellamento delle medesime;

3.° sulla remozione o sulla sospensione dei conservatori per un tempo maggiore di un mese;

4.° sui provvedimenti da prendersi in sequela dei rilievi contenuti nei rapporti trimestrali degli ispettori: tali rapporti saranno letti nel consiglio dall' ispettore generale direttore del segretariato della amministrazione;

5.° sulle risposte alle consulte che in materia d' ipoteche si facessero dal Governo;

6.° sulle istruzioni o circolari di massima da trasmettersi ai conservatori.

§ 11.

I pareri del consiglio saranno motivati : dovranno inserirsi nel processo verbale di ciascuna sessione : il processo verbale sarà sottoscritto da tutti quelli che vi furono presenti.

§ 12.

È riservata a monsignor Tesoriere generale la corrispondenza coi supremi dicasteri , coi presidi delle provincie, e coi presidenti dei tribunali civili, per ciò che riguarda il regime ipotecario.

SEZIONE III

Dei conservatori.

§ 13.

I conservatori delle ipoteche sono nominati dal Sovrano sopra una terna che gli verrà proposta da monsig. Tesoriere generale, inteso il parere del consiglio direttivo.

§ 14.

Gl' impiegati subalterni di ciascun uffizio saranno scelti dai conservatori con l'approvazione di monsig. Tesoriere : nello stesso modo potranno essere rimossi.

Tali impiegati rimarranno a carico de' rispettivi conservatori che li hanno scelti.

Ogni conservatore è responsabile pei fatti o mancanze de' suoi impiegati.

§ 15.

Prima di assumere l' esercizio delle loro funzioni , dovranno i conservatori,

1.° prestare una cauzione ipotecaria per tutela dei diritti delle parti in ordine alla responsabilità di cui sono gravati verso di loro ;

2.° presentare al tribunale civile del luogo ove è stabilito l'uffizio, il documento originale della loro nomina, e farlo registrare nella di lui cancelleria ;

3.° produrre nella stessa cancelleria una copia autentica dell' atto di cauzione, col certificato della iscrizione sui beni dati in ipoteca;

4.° ricevere dall' ispettore del registro la consegna dell' uffizio con le norme che saranno prescritte da monsignor tesoriere generale.

§ 16.

La cauzione sarà,

di scudi duemila, se il circondario dell' uffizio comprende un numero non maggiore di venticinquemila abitanti ;

di scudi quattromila ; se comprende un numero non maggiore di cinquantamila abitanti ;

di scudi seimila, se il numero degli abitanti non supera i centomila ;

di ottomila scudi ; se il numero degli abitanti non eccede i centocinquantamila ;

e di scudi diecimila, se il circondario comprende più di centocinquantamila abitanti.

§ 17.

L' atto di cauzione sarà stipolato innanzi monsignor Tesoriere generale, presente monsignor avvocato del fisco, o, in di lui assenza, uno degli amministratori : vi sarà inscrita una copia autentica del parere del consiglio che ne avrà riconosciuta la idoneità.

§ 18.

Durerà la cauzione finchè durano le funzioni del conservatore, e pel decennio successivo al cessare delle medesime.

§ 19.

Il conservatore farà iscrivere egli stesso la ipoteca sui beni designati nell' atto di cauzione.

Sarà rinnovata la iscrizione in ciascun decennio per cura della amministrazione generale, durante il tempo stabilito dal § precedente.

Il tutto a spese del conservatore.

§ 20.

Non è luogo a nuova cauzione, se il conservatore è trasferito da uno ad altro uffizio: sarà egli tenuto al supplemento, allorchè il circondario del nuovo uffizio contenga un maggior numero di abitanti.

§ 21.

Se nel termine del decennio dal cessare delle funzioni del conservatore, non sia stata promossa alcuna istanza dipendente dalla sua responsabilità, monsignor Tesoriere, dopo avere verificata la regolarità dei registri e delle altre operazioni d'uffizio, e sentito il voto del consiglio direttivo, ordinerà che la iscrizione venga cancellata.

§ 22.

Tutti gli atti di uffizio che riguardano l'interesse personale del conservatore, si faranno dal primo fra i suoi commessi od impiegati: il commesso od impiegato ne sarà responsabile unitamente al conservatore: gli atti dovranno essere sottoscritti dall' uno e dall' altro.

§ 23.

Nei casi di assenza o d' impedimento del conservatore, ne farà le veci il primo commesso dell' uffizio, salvo allo stesso conservatore il diritto di destinare altra persona con l' approvazione di monsignor Tesoriere: il conservatore sarà responsabile pei fatti dell' uno e dell' altra.

Se l'assenza è maggiore di tre giorni, dipenderà da monsignor Tesoriere l' accordarne o negarne il permesso.

§ 24.

Ne' casi di morte, sospensione, o remozione, l' uffizio rimarrà affidato momentaneamente al primo commesso, quando non piaccia a monsignor Tesoriere di affidarlo ad altri, o di farlo esercitare dall' ispettore dell' amministrazione del registro, sintantochè sia provveduto al rimpiazzo.

In questi casi, se trattasi di sospensione, il conservatore sarà responsabile pei fatti del commesso o delle altre persone, che lo avranno rimpiazzato: se trattasi di morte o di remozione, la di lui responsabilità e quella de' suoi eredi pei fatti delle stesse persone non potrà durare oltre i quaranta giorni.

Il conservatore rimosso e gli eredi del defunto avranno diritto di sorvegliare, col mezzo di un mandatario speciale, alla regolarità degli atti e delle altre operazioni.

§ 25.

In tutti i casi enunciati nei §§ 22 al 24, il conservatore o i di lui eredi avranno il regresso contro coloro a cui venne temdoraneamente affidato l'uffizio.

§ 26.

Il conservatore che rinunzia alle sue funzioni, non potrà abbandonare l'uffizio prima di essere rimpiazzato, sotto pena della emenda dei danni ed interessi provenienti dalla vacanza, ancorchè brevissima e momentanea.

§ 27.

Per le azioni che dipendono dalla loro responsabilità, i conservatori avranno il domicilio legale nell'uffizio rispettivo: questo domicilio è costituito di diritto per essi e pei loro eredi durante il tempo in cui sussiste la cauzione, a termini del § 18.

§ 28.

Gli uffizi ipotecari saranno aperti, in tutti i giorni non festivi di precetto, dalle ore quattro innanzi il mezzo giorno sino alle ore tre pomeridiane.

§ 29.

Le funzioni di conservatore sono incompatibili con quelle di notaio, e con qualunque impiego o funzione giudiziaria.

§ 30.

I conservatori delle ipoteche avranno, a carico del tesoro, l'onorario ch'è fissato dagli art. 56 e 57 del regolamento orga-

nico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826.

§ 31.

Saranno inoltre osservate le disposizioni del suddetto regolamento che riguardano i conservatori, e quelle particolarmente degli art. 34 e 35 in ordine alle cauzioni da prestarsi in favore dell'erario per la esigenza delle tasse ipotecarie.

SEZIONE IV

Dei registri da ritenersi negli uffizi ipotecari.

Capitolo I

Disposizioni comuni a tutti i registri.

§ 32.

In ogni uffizio ipotecario si riterranno i seguenti registri:

1.° un registro dei depositi o consegne, e delle tasse che si esigono a profitto del tesoro;

2.° un registro per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

3.° un registro per le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà;

4.° un registro per le trascrizioni degli atti di pignoramento dei beni immobili, e delle sentenze che ne avranno ordinata la vendita;

5.° un registro per le denunzie dei vincoli fedecommessari;

6.° un registro chiamato repertorio, e contenente il nome e cognome di tutti i debitori o possessori di fondi gravati d'ipoteca, e le iscrizioni a carico di ciascuno;

7.° un registro contenente l'indice alfabetico di tutti i debitori o possessori contro i quali esistono le iscrizioni notate nel repertorio;

8.° un registro delle somme che, di giorno in giorno, si esigono dai conservatori pei salari loro dovuti.

§ 33.

I registri indicati nei num. 1.° al 5.° del § precedente si chiamano registri di formalità: saranno scritti in carta di bollo: nel primo e nell' ultimo foglio di ciascuno di essi vi apporrà la sua firma uno dei membri del consiglio direttivo: gli altri fogli dovranno vidimarsi dal presidente del tribunale civile, o da uno dei giudici che verrà da esso delegato.

§ 34.

Gli altri registri saranno scritti in carta libera, senza la firma e vidimazione del presidente indicate nel § precedente.

§ 35.

I registri di formalità saranno scritti di seguito senza interlinee o lacune: dovranno essere chiusi e sottoscritti in ciascun giorno dal conservatore.

Incombe al conservatore di custodirli gelosamente in appositi armadii insieme con le note per le iscrizioni, e con gli atti e documenti depositati o rilasciati dalle parti nell' uffizio: in caso di perdita o smarrimento, sarà tenuto alla emenda dei danni ed interessi.

§ 36.

La forma dei registri sarà eguale in tutti gli uffizi: i conservatori ne saranno provveduti, a norma del bisogno, dalla amministrazione generale.

Capitolo II

Disposizioni concernenti il registro dei depositi o consegne.

§ 37.

Le note, i documenti e gli atti che si presentano al conservatore, sia per la iscrizione delle ipoteche, sia per fare le trascri-

zioni, dovranno registrarsi, giorno per giorno, e con ordine di numeri progressivi, nel libro o registro dei depositi o consegne, di cui nel § 32 num. 1.°

§ 38.

Le annotazioni sul registro si faranno nello stesso giorno in cui furono presentate le note e gli atti da trascriversi: ogni contravenzione sarà punita, come ai §§ 255 e 256 del Regolamento legislativo e giudiziario.

§ 39.

Nel fare le annotazioni, i conservatori enuncieranno nel registro, e nelle colonne del medesimo a tal uopo destinate,

1.° la persona che presentò le note, gli atti e i documenti;

2.° tutti i nomi e tutti i cognomi dei creditori e dei debitori, come sono indicati nelle note;

3.° la data e la natura dell' atto o documento depositato;

4.° le iscrizioni da farsi per uffizio in sequela degli atti che debbono essere trascritti.

§ 40.

Il conservatore rilascerà immediatamente alla parte una ricevuta delle carte o note depositate, ove si esprimerà la data ed il numero della annotazione fatta nel registro, e la somma anticipata per le spese.

Tale ricevuta si farà in carta libera, quando la tassa ed il salario da pagarsi non supera gli scudi quattro.

§ 41.

Non potranno essere ricevuti, nè annotati nel registro dei depositi o consegne gli atti e i documenti che non siano muniti della prova della seguita registrazione, e del contestuale pagamento della tassa: questa prova sarà indicata nella annotazione.

In caso di contravenzione i conservatori saranno soggetti alle stesse pene imposte dalla legge ai pubblici officiali: saranno inoltre tenuti del proprio al pagamento della tassa in solido coi debitori.

§ 42.

Le note per le iscrizioni delle ipoteche saranno presentate al conservatore in carta di bollo.

Quelle per le iscrizioni da farsi in favore de' luoghi pii o del pubblico erario saranno presentate in carta libera : il conservatore dovrà apporvi in debito il suo visto per il bollo , prima di farne annotamento nel libro o registro dei depositi .

CAPITOLO III

Disposizioni relative ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni

§ 43.

Il conservatore non può iscrivere la ipoteca , nè trascrivere l'atto traslativo della proprietà ne' suoi registri , che nella data e secondo l'ordine dei depositi o consegne .

§ 44.

Nel registro per le iscrizioni d'ipoteche indicato nel § 32 num. 2.° si copierà per intiero una delle due note che vennero esibite .

§ 45.

Nel registro per le trascrizioni indicate nel suddetto § 32 num. 3.° si trascriverà egualmente per intiero l'atto traslativo della proprietà.

§ 46.

Il conservatore apporrà nel margine della iscrizione o della trascrizione il numero e la data corrispondente al registro dei depositi o consegne .

§ 47.

Ogni iscrizione , ed ogni atto trascritto sui registri enunciati superiormente , sarà collazionato e firmato dal conservatore.

§ 48.

Seguita la iscrizione o la trascrizione nei registri , il conservatore indicherà appiè delle note , o dell' atto traslativo della pro-

prietà di cui si fece il deposito, la pagina, il numero e l'articolo del registro; la somma esatta, sia per la tassa e pel bollo della carta de' registri a vantaggio del tesoro, sia pel salario che gli è dovuto: vi apporrà in fine la sua firma.

Restituirà al presentatore una delle due note, i documenti e l'atto trascritto, con l'avanzo, se vi sarà, della somma anticipata per le spese, ritirando la ricevuta del deposito, ed esigendo il supplemento della tassa e del salario, quante volte la suddetta somma non fosse stata bastante.

§ 49.

Nel registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra servirà per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai creditori iscritti: l'altro a mano destra servirà per notare i cancellamenti, siano parziali, siano totali delle iscrizioni.

§ 50.

Le annotazioni di cui nel § precedente, saranno sottoscritte dalla parte e dal conservatore: il documento che ha servito di base alle medesime, si unirà alla nota d'iscrizione che dee rimanere nell' uffizio.

§ 51.

Nella stessa colonna che serve a notare i cambiamenti di domicilio, si noteranno le cessioni e i subingressi.

Se la cessione fosse fatta in favore di più persone, e per diverse rate, dovrà il conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionari, indicando la data del credito ceduto, e quella pure dell' atto di cessione.

Nel resto si osserverà la forma stabilita dal § precedente.

§ 52.

Nella colonna che serve a notare i cancellamenti, si noteranno ancora le perenzioni delle iscrizioni non rinnovate al finire di ciascun decennio: tali annotamenti si faranno dal conservatore apponendo a lato della iscrizione la parola = *perenta* =, e la sua sottoscrizione.

§ 53.

Se nel margine delle iscrizioni non vi sia luogo di scrivere gli annotamenti per intiero, questi si scriveranno nel registro corrente delle iscrizioni con la data del giorno in cui saranno fatti: nel margine si citerà la pagina, il numero e l'articolo del registro delle iscrizioni, a cui si riferiscono.

§ 54.

Nel rinnovare le iscrizioni, i conservatori eseguiranno le stesse formalità che debbono eseguirsi per iscrivere le ipoteche: copieranno nel registro la nota di rinnovazione, indicando la data, la pagina, il numero e l'articolo, corrispondenti alla iscrizione primitiva.

§ 55.

Quando si debba rinnovare una iscrizione d'ipoteca generale contro l'originario debitore e contro i terzi possessori, si esprimerà nelle note la conferma della ipoteca iscritta, quanto al primo, sulla generalità dei beni, e quanto agli altri si indicheranno i singoli fondi soggetti alla ipoteca, e posseduti dai terzi.

§ 56.

Se la iscrizione dee rinnovarsi in favore di persone surrogate o succedute al primo iscrivente, le quali non abbiano fatto eseguire nel registro il legale annotamento del subingresso, dovranno tali persone esibire al conservatore la prova di avere acquistato il diritto ipotecario: questa prova, trattandosi di successione intestata, risulterà da una ordinanza del tribunale civile proferita sopra semplice memoria, che dichiari la qualità ereditaria del richiedente verso il defunto; trattandosi di successione testata od anche di legati, dall' estratto autentico del testamento; trattandosi di traslazione volontaria e fra vivi, dall' atto di cessione o donazione; e finalmente trattandosi di traslazione giudiziaria, dalla sentenza che sarà emanata dal giudice o tribunale competente.

§ 57.

Il consenso del cessionario di una iscrizione non può servire di base al cancellamento totale o parziale della medesima, se a di

lui richiesta non sarà annotato nel registro il subingresso al diritto ceduto.

Capitolo IV

Disposizioni relative agli altri registri di formalità.

§ 58.

Le norme stabilite pel registro dei depositi, e pel registro delle trascrizioni degli atti traslativi delle proprietà, sono comuni al registro delle trascrizioni dei pignoramenti e delle vendite giudiziali.

§ 59.

Le norme stabilite pel registro dei depositi e pel registro delle iscrizioni ipotecarie, sono comuni al registro delle denunzie dei vincoli di fedecommesso.

§ 60.

Non è luogo alla rinnovazione decennale delle denunzie dei vincoli fedecommessari: le denunzie saranno confermate all'occasione soltanto dei passaggi dall'uno all'altro gravato, come al § 243 del Regolamento legislativo e giudiziario.

Capitolo V

Della pubblicità dei registri, delle copie e dei certificati.

§ 61.

I registri dei conservatori si rendono pubblici col mezzo delle copie e dei certificati, ch'essi debbono rilasciare a chiunque ne faccia loro la dimanda: non è lecito alle parti di fare sui medesimi alcuna indagine o perquisizione.

§ 62.

Nei certificati delle iscrizioni si dovranno inserire tutte le indicazioni contenute nelle note : in caso di mancanza, sono tenuti i conservatori a rilasciare un nuovo certificato, senza pagamento , oltre la emenda dei danni ed interessi quando abbia luogo.

§ 63.

I conservatori non potranno negare uno stato supplementario delle iscrizioni posteriori all' epoca del primo certificato, quando venga loro richiesto.

§ 64.

I conservatori , se ne sono richiesti dalle parti , dovranno inserire nello stesso estratto o certificato , anche le trascrizioni.

§ 65.

Saranno inoltre tenuti i conservatori di rilasciare il certificato o la copia di quelle iscrizioni , cancellamenti o annotazioni , che verranno loro richieste, ed anche di una sola iscrizione, di un solo annotamento, o di un solo atto esistente nei registri.

§ 66.

Qualora non esista alcuna iscrizione , od alcuna trascrizione sul nome della persona, ovvero sul fondo che è l'oggetto della ricerca, il conservatore rilascierà il certificato negativo .

§ 67.

I certificati delle trascrizioni dovranno essere limitati a quei fondi pei quali sono richiesti.

SEZIONE V

Delle tasse e dei salari.

Capitolo I

Delle tasse dovute all' erario.

§ 68.

I conservatori esigeranno, a profitto dell' erario, le seguenti tasse:

1.° dell' uno per mille, cioè di baiocchi dieci per ogni cento scudi, in ciascuna iscrizione ipotecaria, ed in ciascuna denunzia de' vincoli di fedecommesso;

2.° del cinque per mille, cioè di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi, in ciascuna trascrizione, sia degli atti traslativi di proprietà, sia degli atti di pignoramento de' beni immobili.

La tassa, in qualunque caso, non sarà mai minore di baiocchi cinque.

§ 69.

Per la trascrizione di ciascuna sentenza che avrà ordinata la vendita de' beni immobili, si esigerà una tassa di baiocchi dieci.

§ 70.

Si esigerà la medesima tassa stabilita nel num. 2.° del § 68 per la trascrizione di ogni processo verbale di vendita, compreso l' atto d' immissione al possesso de' beni venduti, in ordine al disposto nel § 216 in fine del Regolamento legislativo e giudiziario.

§ 71.

Si esigerà la medesima tassa stabilita nel suddetto § 68 num. 1.° per tutte le iscrizioni d' ipoteche, e per tutte le denunzie dei vincoli di fedecommesso, abbenchè i titoli delle une e degli altri siano anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario.

§ 72.

Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi uffizi, la tassa si pagherà per intiero nel primo uffizio: per ciascuna delle iscrizioni da farsi negli altri uffizi si pagherà il solo salario del conservatore, oltre il rimborso della carta di bollo.

In conseguenza il conservatore del primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà la tassa, tante copie della quietanza apposta in fine della nota d'iscrizione, quante ne saranno richieste.

§ 73.

Se uno stesso atto dà luogo a trascrizioni in diversi uffizi, la tassa sarà pagata nella stessa forma ch' è prescritta per le iscrizioni dal § precedente.

§ 74.

Si esigerà per ogni rinnovazione, sia d'iscrizioni d'ipoteche, sia di denunzie de' vincoli di fedecommesso la medesima tassa a cui sono soggette le iscrizioni e le denunzie come al § 68 num. 1.°, ritenuto il disposto nel § 71.

La tassa per ciascun trasporto d' uffizio da farsi in virtù del § 163 del Regolamento legislativo e giudiziario sarà eguale a quella che si esige per ciascuna rinnovazione.

CAPITOLO II

Dei salari dovuti ai conservatori.

§ 75.

I conservatori esigeranno dalle parti i seguenti salari:

1.° Per l'esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne, degli atti, note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni, baiocchi cinque.

2.° Per ogni iscrizione ipotecaria, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota ed in virtù di uno stesso titolo, baiocchi venti.

Se la nota comprende più di un solo debitore, sarà accresciuto il salario di baiocchi dieci per ciascuno degli altri che vi sono compresi.

3.° Per ogni iscrizione fatta d'uffizio in seguela delle trascrizioni, e per ogni rinnovazione o trasporto decennale, è dovuto lo stesso salario accordato nel numero precedente.

4.° Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di proprietà, di ciascun atto di pignoramento e di ciascuna sentenza che ordina la vendita de'beni immobili, per la prima carta di due pagine o facciate, contenente venticinque linee per facciata e quindici sillabe per linea, baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre carte, baiocchi dieci.

5.° Per ogni denunzia, rinnovazione o conferma de'vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

6.° Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso o trasferimento parziale o totale, e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari, baiocchi venti.

7.° Per ogni cancellamento totale o parziale d'iscrizione ipotecaria, o di trascrizione dei pignoramenti e delle sentenze di vendita giudiziale, baiocchi venti.

8.° Per ogni cancellamento totale o parziale delle denunzie de'vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

9.° Per ogni certificato negativo d'iscrizione o di trascrizione, per ciascun debitore, baiocchi venti.

10.° Per ogni certificato di una iscrizione o di una trascrizione, competerà lo stesso salario stabilito dal numero precedente.

11.° Per ogni stato o certificato generale di tutte le iscrizioni esistenti sopra uno o più fondi, per la prima iscrizione, baiocchi venti, e per ciascuna delle altre, baiocchi dieci.

Se lo stato o certificato comprende pure le trascrizioni, si dovrà per la prima trascrizione il salario di baiocchi venti, e per ciascuna delle altre di baiocchi dieci.

12.° Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d'iscrizione o trascrizione, e di qualunque annotazione fatta sui registri, baiocchi venti.

13.° Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denunzie de'vincoli di fedecommesso, baiocchi trenta.

14.° Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie, baiocchi cinque.

15.° Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti, quando siano richieste, per la prima carta di due facciate, come al

num. 5.°, baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre, baiocchi dieci.

§ 76.

Indipendentemente da questi salari, dovrà il conservatore essere rimborsato dalle parti della carta di bollo che impiega per le iscrizioni, trascrizioni, certificati e copie, di cui venga richiesto.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni ai due capitoli precedenti.

§ 77.

Saranno rilasciati in carta libera, e vidimati in debito per il bollo, gli estratti delle iscrizioni che si richiedono a nome della Camera apostolica e delle amministrazioni fiscali in ordine ai fondi appartenenti ai debitori dell' erario.

§ 78.

L'importo del bollo ne' casi del § 42 e del § precedente, e quello pure delle tasse e dei salari ne' casi preveduti dai §§ 163 e 176 del Regolamento legislativo e giudiziario, sarà notato a carico dei rispettivi debitori.

I salari dovuti pei certificati che si richiedono dal pubblico erario, saranno sempre diminuiti della metà.

§ 79.

Nelle epoche fissate dal regolamento organico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826, e sotto le pene ivi comminate, dovranno i conservatori versare nella cassa camerale l'importo delle tasse da loro esatte in favore dell' erario.

§ 80.

Nella segreteria della amministrazione generale ed in tutti gli uffizi della conservazione delle ipoteche, sarà sempre affissa una tabella in due colonne, contenente la indicazione precisa delle tasse

ipotecario, e dei salari dovuti ai conservatori in virtù del disposto nei due Capitoli precedenti.

I conservatori che esigeranno salari non dovuti, o somme maggiori di quelle dovute, saranno per la prima volta sospesi, ed, in caso di recidiva, destituiti e puniti secondo le circostanze: in ogni caso saranno sempre tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La sospensione per un tempo non maggiore di un mese potrà ordinarsi da monsignor Tesoriere generale.

§ 81.

Le condanne dei conservatori al pagamento delle multe ed alla restituzione di salari saranno pronunziate amministrativamente dal consiglio direttivo: le decisioni del consiglio saranno inappellabili.

§ 82.

Compete ai conservatori il diritto di procedere con la mano regia anche per la esigenza dei salari contro le parti.

SEZIONE VI

Disposizioni generali.

§ 83.

La nota che le parti debbono esibire al conservatore, ha luogo soltanto per le iscrizioni ipotecarie e per le rinnovazioni: non ha luogo per le trascrizioni, e neppure per le iscrizioni d'uffizio da eseguirsi in virtù di atti traslativi di proprietà.

§ 84.

Allorchè, nel caso della seconda parte del § 188 del Regolamento legislativo e giudiziario, si presenta al conservatore un atto da cui risulti non esser luogo alla iscrizione d'uffizio, atteso il pagamento del prezzo, e l'adempimento de' patti e delle obbligazioni assunte dal nuovo possessore, dovrà egli notarlo nel registro delle trascrizioni: questo atto rimarrà depositato presso il conservatore.

§ 85.

Si farà una sola iscrizione d' uffizio, e si esigerà dal conservatore un solo salario in ordine ai patti stipulati nell' atto da trascriversi in favore dell' alienante.

La iscrizione si eseguirà a profitto dell' alienante, o di colui che avrà sborsato il prezzo: se più persone avessero somministrato il danaro per farne il pagamento, si dovrà eseguire a profitto di ciascuno la particolare iscrizione: in questo caso si dovrà pagare per ogni iscrizione il salario corrispondente.

§ 86.

Si farà egualmente una sola iscrizione a profitto delle cause pie che hanno un titolo universale per esigere decime, censi o altre simili rendite o prestazioni fondiarie: sarà dovuto in questo caso un solo salario.

§ 87.

Le note per le rinnovazioni dovranno registrarsi nel libro o registro dei depositi come quelle per le iscrizioni: vi sarà indicato il titolo originario da cui deriva la ipoteca, con la data della iscrizione primitiva.

§ 88.

Tutti gli atti che servono di base ai cancellamenti ed alle altre annotazioni da farsi sui registri, rimarranno depositati negli uffizi ipotecari.

§ 89.

I conservatori sono tenuti del proprio al pagamento delle tasse ipotecarie, abbenchè ne fossero in credito con le parti, salvi i casi contemplati dal § 78.

§ 90.

Il decennio per rinnovare le iscrizioni delle ipoteche anteriori alle epoche rispettive in cui vennero attivate nelle diverse provincie dello Stato le leggi concernenti il sistema ipotecario, dovrà computarsi dal giorno in cui ebbe luogo nei registri la prima rinnovazione.

§ 91.

E vietato a tutti i conservatori di ricevere le note per le iscrizioni o rinnovazioni delle ipoteche contro coloro che possiedono fondi avocati al già Regno d' Italia, e venduti come nazionali, ovvero ceduti al Governo pontificio, in virtù dei trattati, dopo l'avocazione: in ordine a queste ipoteche si osserverà il disposto nella notificazione governativa del 5 agosto 1823.

Nondimeno rimane salvo ed illeso, a termini della stessa notificazione, il diritto dei legittimi possessori dei canoni o livelli conservati dalle leggi del suddetto Regno d' Italia sui beni avocati e non venduti a tutto il giorno 14 febraio 1802.

SEZIONE VII

Disposizioni transitorie.

§ 92.

Le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà de' beni immobili situati in tutto o in parte nei territori che per l'effetto di questo ordinamento passeranno dal circondario dell' uffizio ove furono eseguite, a quello di un altro, rimangono valide ed efficaci senza bisogno di trasportarle nel registro del nuovo uffizio.

Nondimeno è permesso alle parti interessate di farvele trasportare a loro spese: in tale caso il conservatore del nuovo uffizio non potrà eseguire il trasporto, che allorquando gli verrà esibita la copia autentica dell' atto traslativo di proprietà, col certificato della fatta trascrizione: il trasporto si eseguirà col trascrivere letteralmente nel nuovo uffizio la copia autentica ed il certificato, con le date rispettive.

Non sarà dovuta pel trasporto alcuna tassa all' erario: si pagheranno soltanto i salari dei conservatori, e l'importo della carta di bollo.

§ 93.

Le iscrizioni d'ipoteca sia speciale, sia generale, comprese quelle che dipendono dagli atti trascritti relativamente ai beni che passano ad altro circondario, rimarranno egualmente valide ed effica-

ci senza bisogno di trasporto : tali iscrizioni non potranno essere impugnate durante il decennio dall' epoca in cui vennero fatte o rinnovate : scorso il decennio dovranno esse rinnovarsi nel nuovo uffizio , ed in ciascuno degli uffizi nel di cui circondario esistono i beni soggetti alla ipoteca : in mancanza di questa formalità , le iscrizioni saranno perente .

La direzione generale darà le opportune istruzioni ai conservatori intorno a quelle iscrizioni , delle quali a norma del disposto nel § 163 del Regolamento legislativo e giudiziario , sono essi tenuti di fare i trasporti decennali per uffizio .

§ 94.

I conservatori , che all' epoca del regolamento organico dell' amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826 si trovavano in esercizio delle loro funzioni , continueranno a godere degli onorari di cui godono attualmente : le disposizioni contenute nell' art. 37 dello stesso regolamento non sono applicabili che ai soli conservatori di nomina posteriore .

§ 95.

L' ispettore attuale delle ipoteche e gli impiegati nella segreteria della cessata presidenza conservano il loro rango ed onorario, non ostante la riunione di quel dicastero alla amministrazione del bollo e del registro.

Il segretario attuale del medesimo dicastero prenderà nella amministrazione del registro il rango d'ispettore sedentario in attività di servizio .

§ 96.

Monsignor Tesoriere generale, inteso il consiglio direttivo, prenderà le opportune provvidenze perchè a ciascuno degli impiegati si attribuisca il lavoro che sembrerà più utile e conveniente alla spedizione degli affari .

Ne' casi di vacanza de' suddetti impiegati potrà , sentito pure il consiglio, sopprimere i loro impieghi, ed assegnare a quelli che rimangono, le funzioni e gli onorari inerenti agli impieghi soppressi : e potrà da ultimo , col parere del consiglio , prescrivere tutte quelle misure e discipline , per le quali con la maggiore economia si assicuri la osservanza delle leggi ipotecarie ed il buon servizio della direzione.

TITOLO II

Della disciplina dei magistrati ed officiali dell'ordine giudiziario.

SEZIONE I

Disposizioni comuni a tutti i giusdicenti e tribunali.

§ 97.

Il potere disciplinare sull'ordine giudiziario è riservato al Governo: il Governo lo esercita col mezzo del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

§ 98.

Gli ordini relativi alla esecuzione delle leggi civili e giudiziarie saranno comunicati direttamente dal Governo ai presidenti de' tribunali civili, di commercio e di appello, ed ai capi de' tribunali di Roma.

Saranno comunicati ai giusdicenti de' luoghi dai presidenti de' tribunali civili.

Sotto il nome di giusdicenti si comprendono i governatori e tutti gli altri che, a forma del § 284 del Regolamento legislativo e giudiziario, debbono esercitare le funzioni ad essi attribuite.

§ 99.

I giusdicenti ed i tribunali sono responsabili verso il Governo della esecuzione delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli ordini loro comunicati: i tribunali civili ed i tribunali di appello ne renderanno conto coi loro rapporti mensuali.

§ 100.

È in facoltà del Governo di chiamare a sè i giusdicenti dei luoghi, i giudici, o presidenti de' tribunali perchè rendano conto della loro condotta, e di punirli immediatamente con pene disciplinari.

§ 101.

Le pene disciplinari sono,
1.° l' ammonizione semplice;
2.° la censura grave;
3.° la sospensione;
4.° la remozione.

§ 102.

La sospensione può essere indefinita od a tempo determinato: nell' uno e nell' altro caso l' individuo sospeso è privato provvisoriamente della metà de' suoi onorari: se questi prova che non sussiste la colpa di cui venne imputato, la metà dell' onorario gli verrà restituita.

§ 103.

I tribunali civili eserciteranno il diritto di vigilanza sui giusdicenti della loro provincia: i tribunali d' appello avranno lo stesso diritto sui membri dei tribunali civili e di commercio: gli uni e gli altri lo avranno sopra ciascun individuo del collegio rispettivo.

§ 104.

Il diritto dei tribunali è limitato alla ammonizione semplice ed alla censura: la sospensione e la remozione sono riservate al Governo.

In tutti i casi i tribunali faranno rapporto al Governo dei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione od alla censura, e che meritassero una pena maggiore.

§ 105.

I giusdicenti de' luoghi continueranno a dipendere dai presidi delle provincie in tuttociò che non riguarda l' amministrazione della giustizia.

§ 106.

Niun giusdicente potrà assentarsi dal luogo della sua residenza, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile. il presidente non potrà accordarlo se non gli viene esi-

bito quello del preside della provincia : i permessi per un tempo maggiore di cinque giorni non saranno accordati senza una speciale autorizzazione del Governo.

§ 107.

Niun giudice de' tribunali civili o di appello potrà assentarsi senza il permesso del suo presidente : il presidente non potrà accordarlo per un tempo maggiore di otto giorni, senza esservi specialmente autorizzato dal Governo : dovrà inoltre il giudice che dimanda il permesso, allegare una causa legittima della sua assenza, salvo il disposto quanto alle ferie.

§ 108.

È riservato al Governo l' accordare il permesso di assenza ai presidenti dei tribunali civili e di appello, ed ai giudici de' tribunali di Roma.

§ 109.

Le funzioni di giusdicente, di giudice titolare ne' tribunali, di presidente o vice-presidente sono incompatibili con quelle di avvocato, procuratore o notaio.

§ 110.

I presidenti dei tribunali di appello, i presidenti ed i vice-presidenti de' tribunali civili, i presidenti di quelli di commercio siederanno sempre nel mezzo de' giudici : i giudici prenderanno posto a destra ed a sinistra de' loro presidenti o vice-presidenti, secondo l' ordine della anzianità.

I giudici uditori della congregazione civile dell' A. C. ed i giudici supplenti negli altri tribunali siederanno, con lo stesso ordine, dopo i giudici o consiglieri.

§ 111.

Nei tribunali di un solo turno, in mancanza del presidente, ne farà le veci il giudice più anziano.

§ 112.

Nei tribunali di due turni, quanto al servizio dell' udienza, ne farà le veci il giudice più anziano del turno rispettivo.

Le altre funzioni particolarmente attribuite al presidente, come capo del tribunale, saranno esercitate dal vice-presidente.

In mancanza del vice-presidente, ne farà le veci il giudice più anziano dell' intero collegio.

§ 113.

I giudici de' tribunali conserveranno fra loro il rango di anzianità dipendente dalla loro nomina.

In caso di nomina contemporanea, il rango si desumerà dall' ordine della nota ove sono descritte le nomine rispettive: se non esiste la nota, si desumerà dall' epoca del dottorato.

§ 114.

Nelle pubbliche cerimonie, i presidenti avranno la precedenza sopra tutti i membri del tribunale: seguiranno i vice-presidenti ed i giudici secondo l' ordine dei loro ranghi.

Siederà il presidente nel primo posto: quindi il vice-presidente ed i giudici con le stesse norme.

§ 115.

Gli assessori legali sono in facoltà di unirsi, nelle pubbliche cerimonie, al corpo amministrativo, ovvero al corpo giudiziario.

Nel primo caso, incederanno e siederanno dopo l' ultimo membro della congregazione governativa: nel secondo, dopo l'ultimo giudice del tribunale, e prima dei supplenti.

§ 116.

I giusdicenti che fanno le veci di assessori per l' amministrazione della giustizia, incederanno e siederanno nelle pubbliche cerimonie dopo l'ultimo giudice titolare, e prima dei supplenti del tribunale civile.

§ 117.

Nell' esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie, dovranno i giudici ed i supplenti portare l'abito o toga che è prescritta dagli attuali regolamenti.

§ 118.

I consiglieri della congregazione civile dell' A. C. porteranno l' abito già adottato dalla università di Bologna pei membri del collegio legale, ed esteso dalla sacra congregazione degli studi ai membri dei collegi delle altre università dello Stato con la sua dichiarazione num. VI del mese di agosto 1827, approvata dalla s. m. di Leone XII: la cravatta e la fascia o cintura saranno di seta nera.

Gli assessori e i giudici Uditori, compreso quello ch' è addetto a monsignor Uditore della Camera, porteranno lo stesso abito, ma senza fascia o cintura.

Avranno tutti la berretta dottorale.

§ 119.

Niuno potrà esercitare le funzioni di governatore, assessore o giusdicente, che non abbia la età di anni venticinque compiuti ed il grado di licenziato.

La stessa età e lo stesso grado si richiedono pei giudici supplenti.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili e dei tribunali d' appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere la età di anni trenta compiuti ed il grado di dottore in ambe le leggi: questa disposizione è comune ai giudici del tribunale di Campidoglio, agli assessori ed ai consiglieri della congregazione civile dell' A. C.

§ 120.

Per l' esercizio della giurisdizione volontaria, i governatori, assessori o altri giusdicenti dovranno avere la laurea dottorale.

SEZIONE II

Disposizioni particolari pei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

§ 121.

I tribunali della piena Camera e della sacra Rota continueranno ad essere regolati, in ordine alla disciplina, dalle leggi speciali osservate finora.

§ 122.

I Votanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studii, monsig. Uditore del tribunale, i prelati referendari, e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun anno, nella prima adunanza del tribunale, il giuramento *de secreto servando* prescritto dalla Costituzione del pontefice Alessandro VII, che incomincia « *Inter caeteras* ».

Questo giuramento sarà ricevuto dall'eminentissimo Prefetto del tribunale: l'atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso Eminentissimo e dal cancelliere.

§ 123.

Gli uditori e le altre persone addette allo studio dei prelati votanti non potranno essere della classe dei procuratori esercenti.

§ 124.

L'uditore della prefettura dovrà essere scelto, nel ceto degli avvocati, sulla terna che verrà presentata dall'eminentissimo Prefetto.

Gli uditori dei prelati votanti saranno preferiti nella nomina a questo officio, quando siano avvocati.

§ 125.

Le udienze di monsig. Uditore e dell'uditore della prefettura si terranno sempre nella mattina, e nel luogo, giorni ed ore, che saranno destinate dall'eminentissimo Prefetto: l'uditore della prefettura userà dello stesso abito accordato agli assessori dell' A. C.

§ 126.

L'eminentissimo Prefetto fisserà il numero delle cause da proporsi in ciascuna segnatura : potrà egli intervenire nelle adunanze del tribunale, e dare in ogni causa il suo voto.

SEZIONE III

Delle udienze.

§ 127.

Tutte le cause saranno discusse e giudicate nella udienza del giusdicente o tribunale, a riserva soltanto delle controversie che riguardano i contratti nelle fiere o mercati, le quali si tratteranno e decideranno sugli stessi luoghi.

Le udienze si terranno sempre in pubblico ed a porte aperte, eccettuati i casi preveduti nel Cap. III, Sezione X, Tit. XVI, Parte III del Regolamento legislativo e giudiziario.

§ 128.

I governatori e gli altri giusdicenti, i tribunali civili, di commercio e di appello, e ciascuno dei turni della congregazione civile dell'A. C. terranno tre udienze almeno per ogni settimana negli affari civili.

La congregazione civile dell'A. C., riunita come al § 320 del Regolamento, si adunerà, nel primo giorno di ciascuna settimana, per gli affari fiscali e per le altre cause di sua competenza: se il bisogno lo esiga, si adunerà straordinariamente in qualunque giorno.

Le udienze del turno che dovrà sedere in tali giorni, si terranno dopo la udienza della congregazione riunita.

La congregazione prelatizia per le cause ecclesiastiche terrà una udienza almeno per ogni settimana.

§ 129.

Le udienze dovranno sempre tenersi nella mattina: non potranno incominciare prima di tre ore avanti il mezzo giorno: dureranno per un tempo di quattro ore almeno dalla loro apertura.

§ 130.

Nella sala dell'uditorio di ciascun giusdicente o tribunale, dovrà sempre tenersi affissa una tabella, nella quale saranno indicati i giorni e le ore delle udienze, ed i giorni delle ferie.

§ 131.

Durante la udienza, vi sarà sul banco del giusdicente o tribunale un esemplare del Regolamento legislativo e giudiziario, e delle presenti Disposizioni.

Sul banco del tribunale di commercio vi sarà inoltre un esemplare del Regolamento commerciale.

§ 132.

Alla prima apertura di ogni udienza si leggeranno gli opinamenti e le sentenze nelle cause già discusse, e differite al solo oggetto di pronunziare gli uni o le altre.

§ 133.

Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell'ordine seguente;

1.° le cause che rimasero indecise nella udienza precedente;
2.° le cause sommarie;
3.° finalmente le cause iscritte nei ruoli.

Le cause sommarie non iscritte in ruolo saranno discusse sulla lettura della dimanda, che dovrà farsi dal cancelliere: le altre si discuteranno sulla lettura del foglio di cui nel § 573 del Regolamento.

§ 134.

Il numero delle cause iscritte ne' ruoli da chiamarsi e discutersi in ciascuna udienza de' tribunali civili e dei tribunali di ap-

pello sarà fissato dal presidente: tale numero non potrà essere maggiore di venti: sarà osservato rigorosamente l'ordine delle iscrizioni.

Ne verrà affissa una nota nella sala dell' uditorio e nella cancelleria, quindici giorni prima della udienza destinata: la nota conterrà il numero del protocollo, la data ed il numero della iscrizione nel ruolo, i nomi delle parti e dei loro procuratori.

§ 135.

Le cause saranno chiamate da un cursore specialmente addetto alla udienza del giusdicente o del tribunale: dovrà questi indicare i nomi delle parti e dei procuratori.

§ 136.

Gli avvocati ed i procuratori, nel trattare le cause alle udienze dei tribunali, prenderanno posto nel mezzo del recinto loro destinato, dirimpetto al presidente: il presidente avrà cura che s'impedisca agli estranei d'introdursi in questo luogo.

§ 137.

I giudici dei tribunali non hanno singolarmente il diritto d'interrogare le parti o i loro difensori nella pubblica udienza: dovranno rivolgersi al presidente, il quale farà alle parti od ai difensori le interrogazioni opportune pel maggiore schiarimento de' fatti.

§ 138.

Nè il presidente, nè i giudici de' tribunali potranno manifestare nella udienza la loro opinione: dovranno comunicare in segreto al presidente i loro voti, o ritirarsi nella camera di consiglio.

§ 139.

Ciascun governatore o giusdicente ha il diritto di vegliare al buon ordine ed alla polizia delle proprie udienze; nei tribunali civili, di commercio e di appello, questo diritto appartiene al presidente, o a quegli che ne fa le veci.

§ 140.

Se alcuno osasse di turbare il silenzio e la tranquillità delle udienze, potrà il giudice o presidente, dopo averlo ammonito inutilmente, farlo espellere immediatamente dalla sala.

Se la inobbedienza o il tumulto presentasse altre conseguenze; l'affare sarà rimesso al tribunale criminale affinchè proceda in conformità delle leggi.

§ 141.

Gli ordini relativi alla polizia delle udienze saranno eseguiti, senza ritardo, dal cursore che vi è addetto.

SEZIONE IV

Delle cancellerie.

Capitolo I

Disposizioni comuni a tutte le cancellerie.

§ 142.

Ogni giusdicente ed ogni tribunale ha un cancelliere.

§ 143.

Dovranno i cancellieri,

1.° assistere i giudici, sia nelle udienze, sia nell'esercizio delle altre loro funzioni;

2.° scrivere e sottoscrivere le ordinanze, i decreti e le sentenze;

3.° estendere i processi verbali e tutti gli atti di cancelleria indicati dal Regolamento legislativo e giudiziario;

4.° ordinare i fascicoli delle cause, ed inserirvi gli atti e documenti che si producono dalle parti o dai loro procuratori;

5.° custodire gli atti di cancelleria, i decreti, le ordinanze, le sentenze dei giudici, e rilasciarne le spedizioni o copie, autenticate dalla loro firma;

6.° ritenere i registri nella forma che sarà stabilita in appresso.

§ 144.

Ai cancellieri dei giusdicenti e dei tribunali di commercio sono addetti un sostituto, uno scrittore ed un alunno.

§ 145.

Le cancellerie dei tribunali civili e dei tribunali di appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l'altra per le cause criminali.

§ 146.

Ogni sezione è composta,
di un capo;
di un sostituto;
di uno o due commessi scrittori;
di uno o due alunni.

§ 147.

Nelle cancellerie de'tribunali di due turni, ed ovunque il bisogno lo esiga, vi sarà inoltre un commesso protocollista ed archivista: sarà addetto ad ambedue le sezioni della cancelleria, e gli verrà affidata la custodia degli atti civili e criminali.

§ 148.

Una delle due sezioni ha per capo il cancelliere del tribunale: questa si chiama prima sezione.

L'altra ha per capo un vice-cancelliere, e si chiama seconda sezione.

§ 149.

Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gl'impiegati di cancelleria dopo il cancelliere: nella sua sezione è reputato capo di uffizio: ha la firma degli atti che si fanno col suo ministero.

§ 150.

Il cancelliere esercita la vigilanza sopra ambedue le sezioni e sopra tutti gli officiali ed impiegati, compreso il vice-cancelliere.

§ 151.

In caso di mancanza, assenza o altro legittimo impedimento, il cancelliere, come capo dell'intiero uffizio, è rappresentato dal vice-cancelliere: come capo della sua sezione è rappresentato dal sostituto.

§ 152.

Lo stesso diritto di vigilanza compete ai cancellieri dei giusdicenti e dei tribunali di commercio: saranno rappresentati dal sostituto ne'casi del § precedente.

§ 153.

I cancellieri dei tribunali civili e di appello, potranno, con l'approvazione del presidente, trasferire gl'impiegati dall'una all'altra sezione.

§ 154.

Gli alunni saranno proposti dal cancelliere, ed ammessi dal giusdicente o tribunale, previo l'esame della loro abilità, onestà e condotta politica e religiosa: tale ammissione dovrà essere confermata dal Governo.

Non avranno alcun soldo dall'erario: è loro accordato il solo diritto di essere promossi all'impiego di scrittori, quando pe'loro meriti si riconoscano degni di questa promozione.

Il cancelliere potrà valersi degli alunni come di scrittori abituali, ed anche in qualità di supplenti agli altri impiegati di cancelleria.

§ 155.

Nell'esercizio delle loro funzioni i cancellieri dipenderanno dai giusdicenti o tribunali, a cui sono addetti: il giusdicente o il presidente del tribunale potrà loro applicare una delle pene enunciate nel § 101, num. 1.° e 2.°

Gli officiali, commessi ed impiegati dipenderanno dal cancelliere: questi potrà loro applicare le stesse pene.

§ 156.

Se alcuno degli officiali, commessi od impiegati di cancelleria si renderà colpevole di qualche mancanza che esigesse mag-

giore pena, il cancelliere ne farà rapporto al giusdicente o al tribunale, a cui è addetto: il giusdicente o il tribunale potrà sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di un mese.

Qualora la mancanza meritasse la sospensione indefinita, ovvero la remozione, il giusdicente o il tribunale denunzierà il colpevole al Governo.

Se trattasi d'impiegati nelle cancellerie di giudici ecclesiastici, appartiene agli Ordinari e Metropolitani il prendere quelle misure che crederanno convenienti.

§ 157.

I cancellieri ed i vice-cancellieri non potranno assentarsi senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal giusdicente, ovvero dal presidente del tribunale: i giusdicenti ed i presidenti non potranno accordarlo che a termini del § 107.

Gli altri officiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere: il cancelliere non lo accorderà per un tempo maggiore di tre giorni, se non viene espressamente, ed in iscritto, autorizzato dal giusdicente o dal presidente del tribunale: in ogni caso l'ufficiale od impiegato dovrà giustificare una causa legittima dell'assenza.

§ 158.

Nelle pubbliche udienze, i cancellieri, ed i loro sostituti o commessi, continueranno a portare la toga o zimarra, a norma delle vigenti prescrizioni.

Avranno un separato scrittorio alla sinistra dei giusdicenti: nelle udienze dei tribunali lo avranno alla sinistra di quegli che presiede, e dopo il giudice che siede in ultimo luogo, abbenchè uditore o supplente: sopra questo scrittorio verranno collocati i fascicoli delle cause da proporsi o giudicarsi: il cancelliere o sostituto li porrà sul banco del tribunale, di mano in mano che le cause saranno chiamate.

§ 159.

I cancellieri dei tribunali civili riterranno i seguenti registri;

1.° un protocollo generale;

2.° due ruoli, uno per le cause ordinarie, l'altro per le cause sommarie;

3.° un registro ossia un giornale delle udienze;

4.° un registro contenente per intiero, e per ordine di data, gli opinamenti;

5.° un registro in cui saranno inseriti gli originali delle sentenze soggette a spedizione e notifica, nella forma prescritta dal § 603 del Regolamento;

6.° un registro contenente la riunione dei processi verbali di esami de'testimoni, perizie, accessi, interrogatorii e giuramenti;

7.° un registro contenente la riunione de'processi verbali degl'incanti e delle vendite che si fanno col ministero del cancelliere;

8.° un registro contenente la riunione, per ordine di data, delle dichiarazioni e comparse che si fanno dalle parti in persona o col mezzo di speciale procuratore;

9.° un registro contenente la riunione delle ordinanze o sentenze emanate nella camera di consiglio in conformità dei §§ 245, 920 e segg., 931, 934, 1538, 1586, 1608 e 1664 del Regolamento legislativo e giudiziario;

10.° un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina interna dei tribunali;

11.° un registro contenente la riunione delle ordinanze per la surrogazione dei procuratori, a forma del § 909 del Regolamento;

12.° un registro per le elezioni e cambiamenti di domicili, a termini dello stesso Regolamento §§ 426 e seguenti;

13.° un registro contenente la riunione degli atti della giurisdizione volontaria;

14.° un registro degli ordini circolari, istruzioni, editti, regolamenti ed altri atti governativi;

15.° un protocollo speciale per la corrispondenza d'uffizio.

§ 160.

Gli atti e le sentenze dei tribunali composti di due turni, e della congregazione civile dell'A. C., nelle cause concernenti lo stato delle persone, dovranno scriversi ed inserirsi nei registri del primo turno.

§ 161.

Nelle cancellerie de'tribunali d'appello si riterranno i medesimi registri che si ritengono nelle cancellerie dei tribunali civili, con le seguenti eccezioni;

1. vi sarà un solo ruolo per le cause tanto ordinarie, che sommarie;

2.° non avrà luogo il registro indicato nei numeri 11.° e 12.° del § precedente.

§ 162.

I cancellieri dei tribunali di commercio riterranno i soli registri enunciati nei numeri 1.°, 3.°, 5.°, 6.°, 8.°, 10.°, 14.° e 15.° del § 159.

Quelli dei giusdicenti riterranno gli stessi registri: terranno inoltre i registri numero 7.° o 12.° del suddetto § 159.

Gli uni e gli altri terranno un registro particolare per gli atti relativi alle controversie che insorgono nelle fiere o mercati.

§ 163.

Gli attuari degli uditori legali delle magistrature, per le cause di cui si tratta nei §§ 1742 e 1743 del Regolamento, terranno i soli registri enunciati nel suddetto § 159 numero 1.°, 3.°, 8.°: terranno pure il registro indicato nella terza parte del § precedente.

§ 164.

I registri menzionati nei numeri 1.°, 2.°, 10.°, 14.° e 15.° dello stesso § 159 saranno tenuti in carta libera: gli altri saranno tenuti in carta di bollo.

Il registro, ossia giornale delle udienze si terrà in foglio grande.

§ 165.

Il protocollo generale conterrà, per ordine di data, la indicazione delle dimande siano principali, siano incidenti, degli atti, delle produzioni, dei documenti prodotti, dei processi verbali, delle ordinanze e delle sentenze, per modo, che ne risulti tutto intiero il processo delle cause.

Le indicazioni saranno accompagnate da un estratto sommario di tutti gli atti e documenti indicati.

Sarà diviso in colonne, come alla modula A: avrà un indice alfabetico della stessa forma e dimensione, per cognomi e nomi delle parti.

§ 166.

Il commesso incaricato del protocollo, allorchè gli viene esibito il primo atto da iscriversi, darà alla parte od al procuratore esibente un foglio in istampa, secondo la modula B, con l'annotamento del numero della iscrizione.

§ 167.

I ruoli saranno divisi in colonne: queste colonne conterranno le rispettive annotazioni, come alla modula C.

§ 168.

Il commesso incaricato del protocollo dovrà ritenere i fascicoli di ciascuna causa: li mostrerà alle parti od ai procuratori per le opportune verificazioni o confronti, senza che vengano amossi o trasportati in altro luogo.

§ 169.

I numeri del protocollo, e quelli pure del ruolo se la causa vi fu iscritta, saranno annotati sul foglio di copertura dei fascicoli: vi saranno inoltre annotati l'anno, ed il cognome e nome delle parti: non potrà esservi fatta veruna altra annotazione.

§ 170.

Il cancelliere, od in sua vece il commesso protocollista, dovrà inserire nel fascicolo di ciascuna causa gli atti di produzione, le citazioni, le istanze dei procuratori, i mandati di procura, le notifiche, gl'intimi, le difese, le risposte e repliche delle parti: in ogni atto o documento inserito nel fascicolo saranno indicati i numeri del protocollo.

I fogli di copertura dovranno somministrarsi dal cancelliere: saranno tutti di eguale dimensione: gli atti e documenti in essi contenuti saranno legati col mezzo di una fettuccia sulla estremità del fascicolo, da somministrarsi egualmente dal cancelliere.

I fascicoli saranno disposti nelle scanzie per ordine di numero progressivo, e custoditi entro buste di cartone in forma di tomi: sopra ciascuna busta si noteranno i numeri, l'anno, il giusdicente o tribunale innanzi di cui fu introdotta la causa.

§ 171.

Il commesso incaricato del protocollo consegnerà al sostituto che assiste alla udienza, i fascicoli delle cause che dovranno in ciascun giorno essere discusse o decise: gli verranno restituiti dopo esteso il giornale di udienza.

§ 172.

I fascicoli delle cause da proporsi al giudizio de' tribunali in contumacia delle parti non saranno consegnati al sostituto, nè portati alla udienza, che sulla dimanda dei procuratori: è in facoltà dei procuratori il farle proporre quando lo credono opportuno, dopo scorso il termine della comparsa.

§ 173.

I sostituti ed i commessi dovranno depositare nelle mani del protocollista il giornale di ciascuna udienza, gli originali delle sentenze, estesi e sottoscritti come al § 603 del Regolamento, e quelli di tutti gli atti che si faranno col loro ministero: il protocollista dovrà fare immediatamente nel protocollo l'annotazione di tali atti, e delle sentenze che saranno proferite, come al § 165.

§ 174.

Le note enunciate nel § 134 saranno formate dal commesso protocollista, secondo la modula D: egli dovrà estrarle dai ruoli delle cause ordinarie e delle cause sommarie, e dovrà consegnarle munite della sua firma al sostituto: il sostituto ne distribuirà una copia conforme al presidente ed a ciascuno dei membri del tribunale: le farà affigere, e darà avviso ai rispettivi procuratori delle udienze destinate.

§ 175.

Le spedizioni o copie autentiche saranno richieste al commesso protocollista: esso è incaricato di consegnarle ai richiedenti con la firma del cancelliere.

§ 176.

Il giornale di ciascuna udienza sarà esteso dal sostituto o commesso che vi avrà assistito, entro le ore ventiquattro dalla udienza stessa, analogamente alla modula E.

Se il tenore della dimanda è già trascritto nel giornale di una udienza precedente, potrà il sostituto, senza trascriverlo nuovamente, indicare il giornale ove trovasi registrato.

Nelle cause non maggiori di scudi dieci vi saranno inseriti i risultamenti degli esami de' testimoni, come al § 505 del Regolamento.

§ 177.

Nel termine delle ore ventiquattro successive, il giornale di udienza sarà sottoscritto dal giusdicente, ovvero dal presidente del tribunale e dal cancelliere.

Ogni foglio del giornale sarà vidimato dal giusdicente o dal presidente: il cancelliere vi apporrà la sua firma.

§ 178.

Nel principio e nel margine della prima pagina del giornale saranno notati i nomi e cognomi del presidente e dei giudici che hanno in quel giorno assistito alla udienza: questa annotazione sarà sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

§ 179.

Ciascuna pagina o facciata del giornale di udienza non potrà contenere più di trenta linee: ciascuna linea non potrà contenere più di venti sillabe.

Ciascuna pagina degli originali delle sentenze contemplate dal § 603 del Regolamento, e degli altri atti di cancelleria non potrà contenere più di ventidue linee: ciascuna linea non potrà contenere più di sedici sillabe.

§ 180.

Le copie autentiche delle sentenze non potranno contenere più di venti linee per pagina, nè più di tredici sillabe per linea.

§ 181.

Le norme prescritte ne'due §§ precedenti si dovranno osservare dai cancellieri, ancorchè le parti o i loro procuratori consentissero che le pagine siano formate da un maggior numero di linee, e le linee da un maggior numero di sillabe.

Gli originali e le copie avranno sempre un margine consistente nella quarta parte della pagina o facciata.

§ 182.

Ogni contravenzione al disposto nei §§ 177 al 181 sarà punita con una multa non minore di scudi cinque, senza pregiu-

dizio de'danni ed interessi quando abbiano luogo: il cancelliere ne sarà garante verso l'erario e verso le parti.

§ 183.

Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze emanate dai giusdicenti, per somme non maggiori di scudi dieci, saranno tratte dal foglio di udienza.

Quelle delle altre sentenze saranno tratte dagli originali, estesi e sottoscritti nella forma stabilita dal § 603 del Regolamento.

§ 184.

Se alcuno dei giudici, sia per morte, sia per assenza o promozione, sia per qualunque altra causa, non potesse estendere o sottoscrivere gli originali, saranno essi estesi e sottoscritti dagli altri giudici non impediti.

Quando un giusdicente ovvero tutti i giudici di un tribunale non potessero sottoscriverli, saranno estesi e sottoscritti dal giusdicente o dal presidente attuale.

In questi casi, il cancelliero farà espressa menzione del motivo pel quale il giusdicente, il giudice o giudici che pronunziarono la sentenza, non hanno esteso o sottoscritto l'originale.

§ 185.

Le apostille e le cancellature, sia negli originali, sia nelle copie autentiche delle sentenze e di tutti gli atti di cancelleria, saranno riportate in margine, e firmate da coloro che hanno sottoscritto l'originale o la copia dell'atto o della sentenza: mancando questa formalità, non si presta alle apostille alcuna fede, e l'atto o la oopia si presume viziata.

§ 186.

I cancellieri sono responsabili verso le parti degli atti e documenti prodotti.

Saranno tenuti di rilasciare la ricevuta degli atti di produzione allorchè venga richiesta dalle parti o dai loro procuratori, e ne sia loro esibita una copia conforme in carta libera: riterranno gli originali coi documenti prodotti: firmeranno le copie degli atti di produzione: queste copie sottoscritte terranno luogo di ricevuta.

f *

§ 187.

La parte che fece la produzione, è in facoltà di ritirare, dopo decisa la causa con sentenza definitiva, i documenti prodotti a forma del § precedente, lasciandone le copie conformi certificate dal procuratore, se tali copie non furono prodotte anteriormente: nel margine o appiè dell'atto di produzione, la parte stessa o il procuratore ne farà ricevuta, la quale servirà di pieno discarico al cancelliere.

§ 188.

Le comparse, proteste o dichiarazioni che si fanno avanti i giusdicenti ed i tribunali di commercio intorno alla ricognizione o falsità delle private scritture saranno ricevute per atto di cancelleria, mediante processo verbale: ne sarà inoltre fatta menzione nel giornale di udienza.

§ 189.

Non potranno i cancellieri ricevere alcun atto o alcuna dichiarazione, se non è ad essi cognita la persona che deve firmarla, eccetto il caso in cui un procuratore approvato ne garantisca l'identità, e si sottoscriva nell'atto unitamente al dichiarante.

§ 190.

Nei casi in cui l'appellante è tenuto a produrre avanti i tribunali di secondo o di terzo grado il processo degli atti fatti in prima od in seconda istanza, i cancellieri dovranno rilasciare le copie autentiche senza veruna duplicazione di atti, e senza inscrirvi il tenore delle allegazioni o difese, e neppure delle sentenze definitive, se la copia di queste non viene loro espressamente richiesta.

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l'emolumento, nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno richieste, saranno a carico del richiedente, e non potranno essere comprese nella tassa.

§ 191.

Le cancellerie saranno aperte in tutti i giorni non festivi di precetto dalle ore quattro avanti il mezzo giorno sino alle ore quattro dopo il medesimo.

Dalla apertura sino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati di cancelleria.

§ 192.

I cancellieri distribuiranno il lavoro tra gli officiali ed impiegati da essi dipendenti, salvo il disposto dal § 147 in ordine al commesso protocollista.

Dovranno incaricare uno dei loro scrittori, od anche uno degli alunni di assistere il giusdicente, o il presidente del tribunale per la corrispondenza d'uffizio, e di tenerne il protocollo.

§ 193.

Il cancelliere ha il diritto di conseguire un premio sulla esigenza della tassa, di cui si parlerà nella Sezione II del seguente Titolo.

Ha pure il diritto di prelevare a suo vantaggio personale la terza parte degli emolumenti di cancelleria, che saranno enunciati nella Sezione III del suddetto Titolo, detratte però dalla intiera massa le spese di cancelleria, che rimangono totalmente a di lui carico.

Sotto il nome di emolumenti di cancelleria si comprendono anche quelli derivanti dal repertorio e dalle cause criminali.

Le spese di cancelleria consistono nella carta libera da impiegarsi per le copie non autentiche e per qualunque altro uso dell'uffizio, nei registri e fogli stampati e non stampati, nelle buste, fettuccie, coperture dei fascicoli, nella manutenzione delle scanzie ed altri mobili, ed in tutti gli oggetti necessari pel servizio interno della cancelleria.

§ 194.

Il vice-cancelliere, e gli altri officiali ed impiegati delle cancellerie, ad eccezione de' soli alunni, hanno il diritto di percepire una quota sulla somma che rimarrà dei suddetti emolumenti, dopo detratte le spese di cancelleria, e prelevato il terzo pel cancelliere.

La quota di ciascun officiale ed impiegato si fisserà in proporzione degli onorari rispettivi.

Su questa somma residuale non avrà mai alcun diritto il cancelliere, neppure in mancanza di qualche officiale od impiegato per qualunque causa, ed ancorchè l'officio o l'impiego fosse vacante o soppresso.

§ 195.

Sono tenuti i cancellieri di rimettere al preposto della amministrazione del registro, nel finire di ciascuna settimana, una nota delle multe pronunziate dai giusdicenti e dai tribunali a profitto dell'erario, con la indicazione delle sentenze rispettive: questa nota sarà da loro certificata e sottoscritta.

§ 196.

L'officio di cancelliere, di vice-cancelliere, di sostituto, di commesso o d'impiegato nelle cancellerie è incompatibile con le funzioni di avvocato, procuratore ed agente negli affari contenziosi.

Capitolo II

Disposizioni particolari intorno alle cancellerie de' giudici e tribunali di Roma.

§ 197.

I cancellieri attuali dell'A. C. sono conservati: uno di essi rimane addetto alle cause ecclesiastiche: un altro alle cause della congregazione civile: un terzo alle cause degli assessori ed ai giudizi economici.

§ 198.

L'attitazione delle cause del tribunale di commercio rimane affidata alle cancellerie dell'A. C.: il tribunale sarà assistito da un quarto cancelliere.

§ 199.

Il Governo sceglie fra i cancellieri dell'A. C. un direttore generale delle cancellerie: il direttore attuale è confermato in questo officio durante la sua vita.

§ 200.

Tutti gl'impiegati nelle cancellerie dell'A. C. sono soggetti al direttore generale.

Egli è responsabile verso il Governo del buon andamento delle cancellerie e della esecuzione delle leggi.

§ 201.

Il direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, dipenderà dal capo del tribunale: dipenderà dal Governo in ciò che riguarda il supremo potere disciplinare.

§ 202.

I cancellieri sono capi dei loro uffizi: avranno la sorveglianza sopra gl' individui che sono addetti alle loro cancellerie.

Le mancanze in officio saranno denunziate al direttore.

§ 203.

Sono pure conservati gli attuali vice-cancellieri onorarii.

§ 204.

I vice-cancellieri onorari saranno addetti, uno alla congregazione prelatizia in qualità di sostituto attitante, uno all'uffizio economico, ed il terzo all'archivio.

Le destinazioni saranno fatte dal Governo.

§ 205.

La congregazione prelatizia sarà inoltre assistita da un sostituto semplice e da un commesso.

Uno o due sostituti, un commesso ed uno scrittore saranno addetti al primo turno della congregazione civile.

Un sostituto, un commesso ed uno scrittore assisteranno il secondo turno della stessa congregazione.

§ 206.

Monsignor Uditore della Camera, ed ogni assessore saranno assistiti da un sostituto, da un commesso e da uno scrittore.

§ 207.

Saranno addetti al tribunale di commercio due sostituti, un commesso e due scrittori.

§ 208.

L'uffizio per le cause economiche dipenderà dal cancelliere degli assessori: oltre il vice-cancelliere onorario, vi sarà un commesso ed uno scrittore.

§ 209.

L'archivio dipenderà esclusivamente dal direttore generale: vi sarà un commesso ed uno scrittore, oltre il vice-cancelliere onorario.

§ 210.

Vi sarà un uffizio del protocollo generale: questo uffizio sarà diretto dall'attuale vice-cancelliere titolare, che prenderà il titolo di cancelliere protocollista.

Il cancelliere protocollista conserverà il soldo e il diritto di conseguire gli emolumenti dalla massa comune di cui gode attualmente.

La custodia dei fascicoli e dei registri, sintantochè non vengano trasportati all'archivio è affidata specialmente al cancelliere protocollista.

§ 211.

Nell'uffizio del protocollo generale si riterranno;

1.° un protocollo per le cause ecclesiastiche;

2.° un protocollo per ciascuno dei turni della congregazione civile;

3.° un protocollo per le cause del tribunale di commercio;

4.° un protocollo per le cause di ogni assessore.

§ 212.

A ciascuno dei protocolli sarà addetto un commesso: vi saranno pure nel medesimo uffizio quattro o più commessi per le altre operazioni delle quali viene incaricato il cancelliere, e per aiuto dei commessi protocollisti.

§ 213.

Gli altri impiegati attuali saranno ripartiti nelle diverse cancellerie: i più anziani fra i commessi verranno prescelti per ritenere il bollettario e per la esigenza delle tasse e degli emolumenti: si riterranno tanti bollettari, quanti sono i protocolli.

§ 214.

In tutti i giorni d'udienza, il cancelliere protocollista farà ad ogni vice-cancelliere o sostituto attitante la consegna dei fascicoli riguardanti le cause che debbono essere discusse o giudicate.

§ 215.

Ogni vice-cancelliere, sostituto o commesso dovrà passare immediatamente al cancelliere protocollista gli atti che si fanno col suo ministero.

§ 216.

I vice-cancellieri o sostituti attitanti, dopo avere estesi i giornali di udienza, rimetteranno al cancelliere protocollista i fascicoli ricevuti, unitamente agli stessi giornali, affinchè le sentenze siano annotate nel rispettivo protocollo.

§ 217.

Non è luogo al disposto dal § 193 nelle cancellerie dell' A. C.: gli emolumenti di cancelleria sono distribuiti per intiero fra gli uffiziali e gl' impiegati: non hanno diritto alla distribuzione i commessi di terza classe e gli scrittori, eccettuati quelli dell'uffizio per le cause economiche: la distribuzione si farà col metodo usitato finora.

I cancellieri non hanno diritto a prelevare il terzo degli emolumenti in proprio vantaggio: avranno il solo premio sulla esigenza della tassa di cancelleria a profitto dell'erario.

Il direttore generale preleverà soltanto una vigesima parte degli stessi emolumenti all'effetto di erogarla nelle spese di cancelleria: se la somma prelevata non sarà bastante a tali spese, supplirà l'erario alla mancanza presso il rendiconto giustificato del direttore: qualora vi fosse avanzo, sarà questo distribuito fra gli uffiziali ed impiegati, come è disposto superiormente.

§ 218.

Gli uffiziali e gl' impiegati conservano il diritto di preferenza per motivo di anzianità nelle promozioni, quante volte però concorrano nei medesimi i necessari requisiti, e ne siano reputati degni dal Governo.

L'anzianità si desume sempre dall'esercizio non interrotto: quando concorrano due individui che non hanno l'esercizio, l'anzianità si desume dall'epoca dell'ammissione.

§ 219.

Monsignor Uditore della Camera ha il diritto di censura e di disciplina sui cancellieri, ufficiali ed impiegati nelle cancellerie.

Nondimeno gli assessori, la congregazione prelatizia, la congregazione civile riunita e ciascuno dei turni della medesima potranno esercitare lo stesso diritto di censura e di disciplina sia nelle loro udienze, sia pe' fatti o mancanze che riguardano l'attitazione delle cause.

§ 220.

La cancelleria del tribunale del Senatore o sia del Campidoglio sarà esercitata da un notaio del collegio capitolino, che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti e di commessi, che sarà riputato necessario dal capo del tribunale per le udienze singolari e collegiali.

Nel caso del § 156, appartiene al Senatore di Roma di ordinare gli opportuni provvedimenti.

§ 221.

Le cancellerie del tribunale della sacra Rota continueranno ad essere regolate con le attuali discipline.

§ 222.

I segretari della Camera apostolica sono i cancellieri del tribunale della piena Camera, e ritengono gli atti per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell'A. C.: le funzioni di cancelliere vengono esercitate dal segretario più anziano.

§ 223.

Il cancelliere del tribunale supremo di Segnatura riterrà i seguenti registri;

1° un protocollo generale;

2.° un ruolo, ove saranno iscritte le cause da proporsi al giudizio del tribunale;

3.° un registro contenente, per ordine di data, tutti i rescritti emanati dal tribunale, con la indicazione de'numeri corrispondenti del protocollo e del ruolo;

4.° un giornale delle udienze di monsignor Uditore;

5.° un giornale delle udienze dell'uditore della prefettura;

6.° i registri menzionati nel § 159 num. 8.°, 13.°, 14.°

I registri numero 3.°, 4.° e 5.° saranno ritenuti in carta grande di bollo; per gli altri si osserverà il disposto nel § 164.

§ 224.

I giornali delle udienze di monsignor Uditore, e dell'uditore della prefettura conterranno tutti i decreti dell'uno e dell'altro, che riguardano sia le cause maggiori, sia le cause minori, e che decidono le cause stesse o le rimettono al pieno tribunale a norma dei casi contemplati dal titolo XII del Regolamento legislativo e giudiziario: conterranno inoltre i decreti che ammettono o rigettano le dimande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati, e per gli altri incidenti relativi alle cause di competenza di monsignor Uditore e dell'uditore della prefettura.

§ 225.

Dovrà il cancelliere del tribunale formare la nota delle cause che, a norma del § 126, si proporranno in ciascuna segnatura: questa nota verrà estratta dal ruolo secondo l'ordine delle iscrizioni: sarà stampata ed affissa quindici giorni prima della segnatura destinata.

§ 226.

Sarà cura del cancelliere, con l'approvazione dell'eminentissimo Prefetto, di ripartire gli affari fra gli attuali sostituti, commessi ed altri impiegati della cancelleria, per modo che tutti gli atti prescritti dal Regolamento siano intieramente eseguiti.

§ 227.

In tuttociò che non è disposto specialmente in questo Capitolo, sono comuni alle cancellerie dei giudici e tribunali di Roma le prescrizioni contenute nel Capitolo precedente.

SEZIONE V

Degli avvocati.

§ 228.

I tribunali di appello di Bologna e di Macerata, e quello della sacra Rota avranno soli il diritto di ammettere gli avvocati.

Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito.

§ 229.

Niuno potrà aspirare al titolo ed alle funzioni di avvocato, il quale non abbia l'età di venticinque anni compiuti, e non esibisca;

1.° il certificato di battesimo, di cresima e di sudditanza pontificia;

2.° quello di aver sortito una nascita onesta e civile;

3.° di aver sempre tenuta una irreprensibile condotta religiosa, politica e morale;

4.° di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato;

5.° di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercente, sia delle provincie, sia della curia romana;

6.° quello di idoneità da rilasciarsi dal consiglio di disciplina.

§ 230.

I presidenti dei rispettivi tribunali assumeranno le necessarie informazioni sulla importanza dei documenti che verranno esibiti dai candidati.

§ 231.

Ove i requisiti siano trovati regolari, e conformi alle succennate disposizioni, i presidenti dei tribunali di appello proporranno ai loro tribunali l'istanza degli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura: i tribunali delibereranno in camera di consiglio.

§ 232.

L'ordinanza di ammissiono sarà iscritta nei registri di disciplina interna dei tribunali : sarà in essa fatta menziono dei requisiti del candidato.

§ 233.

L'ordinanza esclusiva non proibisce ai candidati di esibire al tribunale una nuova dimanda per essere presa in considerazione.

§ 234.

È riservato al Governo il diritto di dispensare i concorrenti dall'età prescritta nel § 229.

§ 235.

Gli avvocati ammessi dai tribunali d'appello potranno esercitare il loro uffizio avanti gli stessi tribunali, e presso tutti i giudici e tribunali civili compresi nella loro giurisdizione.

§ 236.

Per l'ammissiono degli avvocati presso il tribunale della sacra Rota, saranno osservate le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel detto tribunale.

Gli avvocati ammessi dalla sacra Rota conserveranno il diritto di difender le cause avanti tutti i giudici e tribunali dello Stato.

§ 237.

Allorchè gli avvocati si presenteranno alle udienze dei tribunali collegiali, porteranno l'abito o toga loro prescritta dalle vigenti disposizioni.

§ 238.

Gli avvocati di Roma continueranno a portare l'abito di cui si servono attualmente.

§ 239.

Il ceto degli avvocati esercenti nella giurisdizione di ogni tribunale di appello è rappresentato da un consiglio di disciplina.

§ 240.

Questo consiglio è incaricato specialmente d' invigilare ;

1.° affinchè niuno degli individui addetti all'esercizio dell'avvocatura si allontani dai principii di probità e di delicatezza inerenti a questa nobile professione ;

2.° affinchè nell'esercizio della medesima non vi siano abusi nè a danno degli avvocati, nè in pregiudizio dei loro clienti.

§ 241.

Il diritto di vigilanza si esercita, sia mediante l'applicazione delle pene disciplinari contenute nel § 101, num. 1.° e 2.°, sia col mezzo di opinamenti o di rapporti, nei casi che esigessero pena maggiore : gli opinamenti ed i rapporti saranno sempre motivati.

§ 242.

Il consiglio è inoltre incaricato di rispondere alle consulte che gli verranno fatte da' magistrati dell'ordine amministrativo e dell'ordine giudiziario, e finalmente di rilasciare i certificati d'idoneità e di buona condotta a coloro che aspirano all'esercizio della avvocatura.

§ 243.

Il consiglio sarà composto di un presidente e di quattro membri quando il numero degli avvocati esercenti nelle giurisdizioni rispettive sia di venti individui, o maggiore : di un presidente e di due membri quando il numero sia minore.

§ 244.

I membri del consiglio saranno nominati dal Governo sulla proposizione del tribunale : le loro funzioni dureranno per un triennio, e potranno essere rieletti nello stesso modo.

Il più anziano fra i consiglieri eserciterà l'officio di presidente; il più giovine eserciterà l'officio di segretario.

§ 245.

Il collegio degli avvocati concistoriali in Roma è, di diritto, costituito consiglio di disciplina per gli avvocati della curia romana.

Le prerogative, le onorificenze, i privilegi, i diritti attribuiti a questo collegio ed ai membri di esso dalle Bolle apostoliche, anche in ordine all'abito, di costume pubblico o privato, rimangono, e, quando occorra, sono ristabiliti nel loro pieno ed intiero vigore, non ostante qualunque contraria disposizione.

SEZIONE VI

Dei procuratori.

§ 246.

I procuratori rappresentano le parti innanzi i magistrati dell'ordine giudiziario: sono incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura: potranno anche scrivere nelle cause in concorso cogli avvocati, e fare tuttociò che venga loro commesso dalle parti.

Nelle cause innanzi gli assessori ed altri giusdicenti di Roma le parti saranno sempre rappresentate dai procuratori.

§ 247.

Niuno potrà comparire come procuratore, e fare qualunque atto di procedura giudiziaria, se non è stato regolarmente ammesso ed approvato dai tribunali.

§ 248.

Coloro che vorranno essere ammessi come procuratori presso i tribunali civili delle provincie, dovranno avere l'età di anni venticinque compiuti, ed esibire;

1.° i certificati prescritti dal num. 1.° al 3.° e dal num. 6.° del § 229;

2.° il diploma della licenza ottenuta da una università dello Stato;

3.° la prova di aver fatto, per due anni almeno, l'esercizio della procedura forense presso un procuratore approvato di un tribunale civile, o di appello.

§ 249.

Per essere ammesso come procuratore presso i tribunali di appello, oltre l'età di anni venticinque compiuti, e le prove richieste dal num. 1.° al 4.° e dal num. 6.° del detto § 229, il postulante dovrà esibire il certificato del cancelliere di un tribunale civile comprovante la di lui ammissione fra i procuratori dello stesso tribunale.

§ 250.

Chiunque vorrà essere ascritto fra i procuratori del tribunale dell'A.C., oltre l'età ed oltre i documenti richiesti dal § 248 num. 1.°, esibirà il certificato dell'esercizio forense, pel corso di due anni almeno, presso un procuratore del tribunale della sacra Rota.

Sarà inoltre sottoposto all'esame sopra i principali punti di diritto e di procedura: questo esame si farà innanzi monsignor Uditore della Camera, ed i tre prelati luogotenenti, con l'intervento di due procuratori di collegio.

§ 251.

Si osserveranno per la ammissione dei procuratori le norme prescritte dal § 230 al 234.

L'ammissione non sarà mai definitiva senza l'approvazione del Governo.

§ 252.

I procuratori presso i tribunali civili avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali ed avanti tutti i giusdicenti soggetti alla loro giurisdizione.

§ 253.

I procuratori presso i tribunali di appello avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali, e avanti tutti i tribunali civili e tutti i giusdicenti che sono ad essi soggetti.

§ 254.

Per l'ammissione dei procuratori presso il tribunale della sacra Rota si osserveranno le regole finora vigenti nello stesso tribunale.

§ 255.

L'ammissione dei procuratori presso il tribunale supremo di Segnatura si farà dall'eminentissimo Prefetto, e con le regole che dal medesimo verranno prescritte.

§ 256.

I procuratori di collegio ed i procuratori presso il tribunale della sacra Rota sono procuratori, di diritto, nel tribunale supremo di Segnatura.

§ 257.

I procuratori dell'A.C. potranno esercitare presso lo stesso tribunale, e presso tutti i giudici e tribunali di Roma, eccetto quelli della sacra Rota, piena Camera e supremo tribunale della Segnatura.

§ 258.

I procuratori ammessi ed approvati dal tribunale della sacra Rota potranno esercitare il loro uffizio presso tutti i tribunali di Roma e dello Stato.

§ 259.

E' vietato ai procuratori d'intervenire in quelle cause nelle quali debba dare il suo voto, come giudice, il loro figlio, padre, avo, suocero, o fratello germano.

§ 260.

Eccettuato il caso di legittimo impedimento, i procuratori presso i tribunali civili o di appello dovranno personalmente comparire nelle pubbliche udienze.

Quando costi di un legittimo impedimento, il presidente potrà fare abilità ad un altro procuratore approvato di rappresentare il suo collega impedito.

§ 261.

È permesso ai procuratori di Roma di farsi rappresentare nelle udienze degli assessori o altri giusdicenti da un sostituto approvato: a riserva del caso di un legittimo impedimento, dovranno comparire in persona nelle udienze dei tribunali collegiali, e nelle informazioni de' tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

§ 262.

Non si ammettono i sostituti nel tribunale della sacra Rota: i procuratori rotali potranno farsi rappresentare da un loro collega.

§ 263.

È permesso ancora ai procuratori presso i tribunali di appello di farsi rappresentare da un sostituto egualmente approvato, nella udienza del tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore.

§ 264.

I sostituti si approveranno in Roma da monsignor Uditore dell Camera, e nelle provincie dal presidente del tribunale civile innar zi di cui debbono comparire, sulla sola esibizione delle fedi di ba tesimo, di cresima, de' buoni costumi, di sudditanza pontificia, del certificato d' idoneità, che dovrà rilasciarsi dalla camera disciplina, senza bisogno di esame.

§ 265.

I procuratori saranno sempre responsabili pei sostituti, sinta tochè rimarranno addetti ai loro studii.

§ 266.

L'abito dei procuratori e dei loro sostituti nelle pubbliche udienze dei tribunali, sarà quello medesimo di cui si servono attualmente tanto in Roma, che nelle provincie.

I procuratori di Roma, nelle udienze della congregazione civile dell'A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio, useranno di una zimarra nera in forma di soprana, con ale pendenti dagli omeri.

§ 267.

Il diritto di censura sui procuratori appartiene ai giusdicenti ed ai tribunali innanzi di cui eserciteranno le loro funzioni.

§ 268.

Se un procuratore mancasse, sia con fatti, sia con parole, al rispetto dovuto ad un giusdicente, potrà questi farlo espellere dalla udienza, e quindi denunziarlo al tribunale da cui venne ammesso: il tribunale potrà sospenderlo dalle sue funzioni per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

§ 269.

Se la mancanza sarà avvenuta all'udienza di un tribunale, potrà questi sospenderlo immediatamente per un tempo determinato, e condannarlo inoltre ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§ 270.

Se i fatti del procuratore fossero tali da presentare il carattere di un delitto, si dovrà procedere contro di esso a forma della seconda parte del § 140.

§ 271.

Dai decreti di sospensione dei procuratori non vi sarà altro ricorso che al Governo.

§ 272.

Ove i fatti dei procuratori meritassero una pena più grave della sospensione, ed opinassero i tribunali di far cancellare il loro

nome dall'albo, dovrà il presidente farne rapporto al Governo, da cui dipenderà l'ordinare il cancellamento.

§ 273.

Al tribunale della sacra Rota è conservata la facoltà di sospendere i procuratori, e di ordinarne il cancellamento dall'albo, in conformità delle vigenti disposizioni.

§ 274.

L'eminentissimo Prefetto della Segnatura ha il diritto di sospendere i procuratori esercenti nel suo tribunale, di condannarli a multe più o meno gravi a norma de'casi, ordinare di propria autorità che i loro nomi siano cancellati dall'albo, e riabilitarli all'esercizio delle loro funzioni.

§ 275.

La sospensione dei procuratori ordinata dai tribunali civili sarà esecutiva anche innanzi i giusdicenti: quella ordinata dai tribunali di appello sarà esecutiva avanti tutti i giudici e tribunali di grado inferiore.

I rescritti o decreti del tribunale della sacra Rota, e dell'eminentissimo Prefetto della Segnatura per la sospensione, cancellamento e riabilitazione dei procuratori saranno esecutivi in tutto lo Stato.

§ 276.

È ingiunto a tutti i giudici e tribunali di sopprimere, anche *ex officio*, le scritture che contengano ingiurie, dichiararle calunniose, aggiungendovi la condanna ad una multa proporzionata, ed ordinando la stampa e l'affissione delle sentenze.

§ 277.

Ogni procuratore è responsabile delle difese che avrà esibite, abbenchè siano fatte e sottoscritte dalle parti o dai loro avvocati.

Le difese, siano stampate, siano manoscritte, dovranno sempre esser firmate dal procuratore sull'esemplare che serve di originale.

§ 278.

I procuratori di ciascun tribunale civile e quelli di ciascun tribunale di appello avranno una camera di disciplina.

§ 279.

Il disposto nei §§ 241, 243 e 244 è comune alle camere di disciplina dei procuratori.

§ 280.

Le attribuzioni della camera sono,

1.° di vegliare alla buona condotta dei procuratori e dei loro sostituti, e d'impedire gli abusi nell'esercizio delle loro funzioni;

2.° di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, e sulla tassa o pagamento di onorari e spese, e di manifestare il suo parere, quando non possa aver luogo la conciliazione;

3.° di rilasciare agli aspiranti i certificati di idoneità e di buona condotta.

Per assicurarsi della idoneità, la camera di disciplina potrà sottoporre il candidato ad un esame sopra i principali articoli di diritto e di procedura.

§ 281.

Ogni rapporto, o parere della camera dovrà essere motivato, ed enunciare con precisione i fatti che ne formano il soggetto.

§ 282.

Il ceto de'procuratori di collegio forma, di diritto, la camera di disciplina relativamente ai procuratori approvati dai tribunali di Roma.

Avrà luogo la disposizione contenuta nella seconda parte del § 245 anche in ordine al collegio dei procuratori, ed ai membri che lo compongono.

SEZIONE VII

Dei cursori.

Capitolo I

Disposizioni comuni a tutti i cursori.

§ 283.

I cursori presentano alle parti ed ai procuratori le citazioni, le notifiche, gl' intimi, e tutti gli atti della procedura: assistono alle udienze dei giusdicenti e dei tribunali: eseguiscono le sentenze: proclamano ed affiggono gli atti della autorità municipale e governativa, e fanno tuttociò che viene loro ordinato dalle leggi.

§ 284.

Vi sarà un cursore comunale per gli atti economici in tutti i luoghi ove non risiedono governatori o altri giusdicenti: potrà questi esercitare il suo ministero anche per gli atti che, a forma dei §§ 1742 e 1743 del Regolamento, sono di competenza dell'uditore legale, se vi risiede.

Sarà nominato dal consiglio del comune, nella forma stabilita dalle leggi amministrative per gli inservienti e salariati del medesimo: la nomina non avrà effetto senza l'approvazione del tribunale civile, che dovrà soltanto conoscere l'abilità del nominato.

Nell'approvare la nomina potrà il tribunale, avuto riguardo alla maggiore abilità del nominato, autorizzarlo a presentare, notificare, intimare ed eseguire nel comune e suo territorio anche gli atti e le sentenze degli altri magistrati dell'ordine giudiziario, cumulativamente coi cursori residenti nel capo-luogo del governo o della provincia.

§ 285.

Il Governo nomina quel numero di cursori che sarà necessario pel servizio dei tribunali e dei giusdicenti che risiedono in ciascuna provincia.

Destina due o tre cursori perchè risiedano ne'capo-luoghi di governo pel servizio civile, economico e criminale delle giusdicen-

ze rispettive: destina gli altri pel servizio della giusdicenza, e dei tribunali civili e di appello che sono stabiliti nel capo-luogo della provincia.

§ 286.

Il numero dei cursori residenti nel capo-luogo, o nelle città ove sia stabilito un tribunale civile, si determina sul parere dei tribunali.

§ 287.

Il servizio dei tribunali di commercio si farà dai cursori residenti ne' luoghi ove essi sono stabiliti.

§ 288.

In ogni capo-luogo di governo vi sarà un uffizio composto di un numero di cursori non maggiore di tre: il più anziano fra loro conserva il titolo di capo-cursore.

§ 289.

In ogni capo-luogo di provincia ed in ogni comune di residenza di un tribunale civile vi sarà un uffizio principale, composto dei cursori ivi esercenti: avrà un capo, un cassiere, un segretario.

Il capo d'uffizio sarà il cursore più anziano: il più giovine farà le funzioni di segretario: il cassiere sarà nominato dalla maggiorità dei membri dell'uffizio: la nomina sarà soggetta alla approvazione del presidente del tribunale superiore.

Negli uffizi de'capo-luoghi di governo, la cassa comune sarà ritenuta da ciascun cursore per turni semestrali, incominciando dal capo.

§ 290.

L'attitazione sarà promiscua: gli emolumenti di tutti gli atti, formeranno una massa comune, che sarà divisa in quote eguali al finire di ciascun mese.

§ 291.

Il presidente del tribunale superiore prenderà le ulteriori providenze intorno agli uffizi dei cursori da esso dipendenti: egli deciderà sommariamente ed inappellabilmente, intese le parti, per

semplici avvisi e senza alcuna forma di procedura, le controversie che potessero insorgere sul rendiconto e sulla distribuzione degli emolumenti fra i membri dell'uffizio principale: quelle che insorgessero fra i cursori addetti agli uffizi de'capo-luoghi di governo, saranno decise nello stesso modo dai giusdicenti rispettivi.

§ 292.

I cursori addetti all'uffizio principale potranno attitare in tutta la giurisdizione del tribunale superiore da cui dipende l'uffizio, cumulativamente coi cursori che risiedono nei capo-luoghi delle giusdicenze.

I cursori che risiedono nei capo-luoghi delle giusdicenze, potranno attitare in tutta la giurisdizione del giusdicente rispettivo cumulativamente coi cursori dell'uffizio principale, e ritenuto il disposto nel § 284 in ordine ai cursori economici.

Dovranno esercitare personalmente le loro funzioni sotto pena di essere processati come rei di falso.

§ 293.

Gli uffizi dei cursori saranno aperti, in tutti i giorni della settimana, dalle ore quattro prima del mezzo giorno fino al tramontare del Sole.

§ 294.

Le copie fatte dai cursori dovranno essere intieramente conformi agli originali: saranno scritte con carattere chiaro ed intelligibile, senza abbreviature, cancellature ed omissioni.

§ 295.

L'importo della tassa dovuta al cursore, sia per la presentazione, sia per le copie, sarà enunciato distintamente nel fine di ogni atto.

§ 296.

Ogni contravvenzione al disposto ne' due §§ precedenti sarà punita con una multa non minore di scudo uno e non maggiore di cinque, senza pregiudizio della emenda de' danni ed interessi, quando abbia luogo.

§ 297.

In ciascun uffizio cursorile si riterrà un registro, ove si annoteranno di giorno in giorno, e senza spazii bianchi, tutti gli atti consegnati dalle parti o dai procuratori.

Tale registro sarà diviso in colonne, come alla modula F: sarà tenuto in carta libera, e vidimato in ogni pagina dal giusdicente o dal presidente del tribunale da cui dipende l' uffizio: farà prova in ogni caso del seguito pagamento della tassa.

§ 298.

Tutti i cursori componenti l' uffizio saranno sempre responsabili in solidum per la restituzione dell' atto consegnato, quando la consegna apparisca dal registro.

§ 299.

In avvenire niuno potrà essere nominato cursore, se non ha compiuta la età di anni venticinque.

§ 300.

Gli aspiranti dovranno inoltre esibire al capo dell' uffizio principale,

1.° le fedi di battesimo, cresima, buoni costumi e sudditanza pontificia;

2.° la prova di non avere subito alcuna processura criminale;

3.° la prova di avere frequentato, per lo spazio almeno di due anni, lo studio di un notaio, di un procuratore, la cancelleria di un giusdicente o di un tribunale, ovvero un uffizio cursorile in qualità di alunno o praticante.

La istanza sarà diretta al presidente del tribunale superiore da cui dipende l' uffizio principale.

§ 301.

Il capo dell' uffizio rassegnerà al presidente la istanza cogl' indicati documenti: vi unirà le sue osservazioni ed il certificato d' idoneità, dopo avere inteso i suoi colleghi.

§ 302.

Il presidente prenderà, se lo crede opportuno, ulteriori informazioni: trasmetterà al Governo la istanza del candidato, unitamente alle carte relative ed al suo parere motivato.

§ 303.

I cursori addetti a ciascun uffizio sono soggetti alla disciplina del giusdicente o tribunale rispettivo.

I giusdicenti potranno sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non maggiore di tre mesi: allorchè si tratti di sospensione per un tempo maggiore, questa non può essere pronunziata che dal tribunale superiore da cui dipendono tutti gli uffizi del circondario: la remozione dovrà essere ordinata dal Governo sul parere di questo tribunale.

§ 304.

Niun cursore potrà ricusarsi di presentare, notificare, intimare od eseguire qualunque atto o sentenza, quando ne venga richiesto.

§ 305.

I cursori saranno inoltre tenuti,

1.° di far munire del permesso della ecclesiastica autorità gli atti che ne abbisognino, per essere validamente presentati, notificati od intimati;

2.° di far trascrivere nell'uffizio della depositeria i processi verbali dei pignoramenti, e di consegnare al depositario, tre giorni almeno prima di quello destinato all'incanto, una copia conforme degli avvisi per la vendita giudiziale.

§ 306.

È vietato a tutti i cursori di esigere le mercedi de' loro atti dal debitore, o dalle depositerie o pubblici depositari ne' casi di pignoramenti o altri atti esecutorii: dovranno esigerli dalla parte che avrà dato loro la commissione, salvo a questa il diritto di farli comprendere nella tassa contro il soccombente: in caso di duplicata esigenza, si potrà procedere contro di essi anche in via criminale.

§ 307.

Le funzioni di cursore sono incompatibili con quelle di agente o mandatario negli affari contenziosi, e con qualunque officio od impiego, sia governativo, sia municipale.

Capitolo II

Disposizioni particolari pei cursori di Roma.

§ 308.

I cursori primari dell' A. C. saranno nominati dal Governo sulla proposizione che gli verrà fatta da monsig. Uditore della Camera, di concerto con monsig. Tesoriere generale.

§ 309.

Gli attuali giovani prenderanno il titolo di cursori sostituti; la loro nomina appartiene a monsig. Uditore della Camera unitamente a monsig. Tesoriere generale: potranno esercitare in proprio nome, e sottoscrivere gli atti del loro ministero.

§ 310.

I cursori degli altri tribunali saranno nominati dal capo del tribunale rispettivo.

§ 311.

Ai cursori dell' A. C. è conservato il diritto esclusivo di presentare, notificare, intimare ed eseguire nella città di Roma e suo territorio gli atti e le sentenze dei magistrati che compongono il tribunale a cui sono addetti, e quelle pure dei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

Quanto agli arresti personali, il diritto di eseguirli sarà esercitato cumulativamente dai cursori dell' A. C. e dagli altri cursori di Roma.

§ 312.

Gli atti o sentenze indicate nel § precedente si potranno presentare, notificare, intimare ed eseguire dai medesimi cursori dell'A. C. anche nei paesi soggetti alla giurisdizione del loro tribunale, cumulativamente coi cursori locali.

§ 313.

I cursori degli altri giudici e tribunali potranno esercitare il loro ministero per gli atti o sentenze degli stessi giudici e tribunali, da cui dipendono.

Potranno inoltre presentare, notificare, intimare ed eseguire in Roma e suo territorio, cumulativamente con quelli dell' A. C., gli atti e le sentenze dei giudici e tribunali delle provincie.

§ 314.

Il diritto di censura e di disciplina sui cursori di Roma appartiene, per quelli dell' A.C., a monsig. Uditore della Camera, e per gli altri, ai capi dei rispettivi tribunali.

Il direttore generale delle cancellerie continuerà ad esercitare la sua vigilanza sui cursori dell' A. C.

§ 315.

Il regolamento per l' uffizio dei cursori dell' A. C. del 7 novembre 1827 continuerà ad essere osservato in quanto possa conciliarsi con le disposizioni contenute in questo Capitolo e nel Capitolo precedente: monsig. Uditore della Camera, di concerto con monsig. Tesoriere generale, sottoporrà al Governo quelle modificazioni e cambiamenti che lo pongano in armonia col nuovo sistema giudiziario.

SEZIONE VIII

Delle depositerie de' pegni giudiziali.

§ 316.

Gli uffizi delle depositerie di Roma e sua comarca continueranno a dipendere dall' eminentissimo Camerlengo.

Quelle dei comuni delle altre provincie dipenderanno dai presidi rispettivi.

§ 317.

L'eminentissimo Camerlengo, e ciascuno dei presidi nella sua provincia, prenderanno le opportune provvidenze affinchè le discipline di tali stabilimenti siano poste in armonia con le nuove leggi giudiziarie.

SEZIONE IX

Delle ferie.

§ 318.

Le ferie generali per tutti i giudici e tribunali, anche ecclesiastici, di Roma e dello Stato incominciano col primo giorno del mese di ottobre, e cessano col giorno 11 del mese di novembre, salve le particolari disposizioni pei giudici e tribunali delle provincie di Bologna e di Ferrara.

§ 319.

Duranti le ferie, i giusdicenti ed i tribunali terranno una sola udienza per settimana: terranno una udienza straordinaria nei casi di speciale urgenza: le citazioni, in questi casi, saranno munite del permesso del giusdicente o del presidente del tribunale.

Nelle udienze ordinarie si tratteranno le cause che esigono celerità, e tutte quelle ove trattisi di atti esecutorii.

§ 320.

Non vi saranno ferie,

1.° pei giudici economici;

2.° per le cause non maggiori di scudi dieci;

3.° per le cause di commercio.

Nondimeno i giusdicenti ed i tribunali di commercio, nel tempo indicato dal § 318, potranno limitare le loro udienze ad una sola per settimana, salvi i casi di urgenza come al § precedente.

§ 321.

I tribunali civili e di appello per le udienze delle ferie saranno composti di tre giudici: uno di essi dovrà essere titolare, e farà le funzioni di presidente: gli altri potranno essere supplenti.

§ 322.

La congregazione civile dell' A. C. sarà composta di un solo turno per le cause laicali col nome di turno delle ferie: questo turno si formerà da un consigliere col titolo di vice-presidente, e da due uditori.

La congregazione prelatizia sarà formata da un prelato luogotenente e dai due aggiunti.

§ 323.

I giudici dei tribunali potranno assentarsi dalla loro residenza con permesso in iscritto del presidente.

Tale permesso non potrà eccedere il corso di due settimane.

Non sarà accordato quando l'assenza del giudice recasse danno, o ritardasse in qualunque modo il pubblico servizio.

§ 324.

Le disposizioni di questo Capitolo non comprendono le cause criminali: i giudici e tribunali proseguiranno a conoscerle e giudicarle senza interruzione, non ostanti le ferie generali accordate pei giudizi civili.

§ 325.

Nel tribunale della sacra Rota si osserveranno, intorno alle ferie, le prescrizioni attualmente in vigore.

§ 326.

Il tribunale supremo di Segnatura vacherà intieramente: nei soli casi di misure provvisionali, monsignor Uditore e l'uditore della prefettura potranno tenere udienza straordinaria in giorni ed ore determinate.

TITOLO III

Delle spese di giustizia.

SEZIONE I

Disposizioni comuni a tutti i magistrati giudiziari.

§ 327.

Gli onorari o stipendii de' giudici, de'cancellieri, e degli altri officiali, impiegati od inservienti presso le diverse magistrature giudiziarie sono regolati da particolari disposizioni.

A ciascuno dei giudici Uditori dell' A. C. è assegnato un onorario di scudi venticinque mensuali.

§ 328.

Non si dà onorario fisso ai giudici supplenti: allorchè nei tribunali, nei governi od altre giusdicenze delle provincie fanno le veci dei giudici titolari, riceveranno in ogni udienza una dieta corrispondente alla parte di onorario dovuta in quel giorno al titolare che rappresentano.

Se saranno chiamati a votare in una sola causa, riceveranno la metà di una dieta.

§ 329.

Le diete e le mezze diete saranno pagate ai giudici supplenti, nel finire di ciascun mese, sulla nota certificata dal giusdicente o dal presidente del tribunale, a cui sono addetti.

§ 330.

Le diete dei supplenti, sia nel tempo delle ferie, sia in tutti i casi di assenza volontaria o di altro non legittimo impedimento, saranno a carico dei titolari.

§ 331.

Le disposizioni dei §§ 328 al 330, non riguardano i prelati referendari nel tribunale di Segnatura, nè i chierici di Camera

chiamati a supplire, nei casi preveduti dai §§ 331 e 332 del Regolamento legislativo e giudiziario.

§ 332.

Nei casi di mancanza, assenza, infermità o altro legittimo impedimento de' presidenti o vice-presidenti dei tribunali, il giudice più anziano sarà tenuto a farne le veci, senza diritto di esigere alcuna dieta od aumento di onorario.

§ 333.

Gli avvocati ed i procuratori che saranno chiamati a far le veci di supplenti, conseguiranno le diete o le mezze diete, che questi avrebbono ricevute.

§ 334.

Sono pure determinati da particolari disposizioni gli assegni per le spese d'uffizio dei governatori e dei tribunali delle provincie: quelli per le spese d'uffizio degli assessori e dei giusdicenti che ne fanno le veci, saranno eguali agli assegni stabiliti pei governatori distrettuali.

§ 335.

Le somme assegnate si dovranno impiegare;

1.° nella manutenzione dei mobili che guarniscono i locali destinati alla amministrazione della giustizia;

2.° nelle stampe d'intestature di lettere, di circolari o istruzioni d'uffizio;

3.° nella provvista di carta, penne, inchiostro, cera lacca, fuoco ed altri oggetti necessari pel servizio interno delle giusdicenze o dei tribunali.

§ 336.

I tribunali dovranno inoltre erogarle nell'acquisto della collezione delle leggi e dei regolamenti, dei voti della piena Camera, delle decisioni della sacra Rota, della sacra Consulta e della Segnatura.

§ 337.

L'amministrazione delle somme assegnate ai tribunali per le spese d'uffizio dovrà esercitarsi per turno da uno dei giudici in ciascun anno, cominciando dal presidente.

§ 338.

Il giudice che amministra, darà ai suoi colleghi la carta e gli altri oggetti che saranno necessari pel disimpegno delle loro funzioni: nel fine di ogni anno esibirà il suo conto al tribunale radunato in camera di consiglio, per ottenerne l'approvazione.

§ 339.

Nei primi giorni del gennaio di ogni anno, il tribunale rimetterà al Governo il conto della erogazione delle somme loro assegnate, coi documenti giustificativi.

§ 340.

Gli assegni per le spese d'uffizio comprendono la parte civile e la parte criminale: le spese dell' uffizio del procuratore fiscale sono comprese nell' assegno accordato al tribunale.

E' comune al procuratore fiscale il disposto nel § 338: potrà egli intervenire nella camera del consiglio per discutere ed approvare il conto.

§ 341.

Negli assegni per le spese d'uffizio non si comprendono le spese di giustizia punitiva: tali spese sono a carico del tesoro, indipendentemente dagli assegni per le spese d'uffizio, in conformità dell' ordine circolare del 30 giugno 1832.

§ 342.

I cancellieri non hanno diritto a verun assegno o rimborso per titolo delle spese d'uffizio.

§ 343.

I locali per l'amministrazione della giustizia sono a carico dei comuni di ciascun governo: quelli ove rendono giustizia i tribunali, sono a carico dei comuni della intiera provincia o circondario compreso nella loro giurisdizione.

§ 344.

Continueranno ad osservarsi gli attuali regolamenti in ordine alle spese di giustizia ne' tribunali di Roma, fintantochè non si emaneranno dal Governo nuove e speciali provvidenze.

SEZIONE II

Disposizioni speciali intorno alle spese di giustizia ne' tribunali di commercio.

§ 345.

L'officio de' giudici commercianti è meramente gratuito.

Il solo presidente o giudice giureconsulto riceve un onorario mensuale dal tesoro.

§ 346.

Le altre spese di giustizia si faranno da ciascuna Camera di commercio: la Camera ne esibirà il preventivo all'eminentissimo Camerlengo.

§ 347.

Nel preventivo si noteranno,

1.° le spese d'uffizio pel tribunale;

2.° le diete del supplente giureconsulto;

3.° gli stipendii de' cancellieri, degli impiegati di cancelleria e degli inservienti: gli emolumenti di cancelleria di cui nella Sezione III del seguente Titolo rimarranno a profitto particolare dei cancellieri e degli impiegati: la divisione si farà nel modo stabilito per le altre cancellerie;

° le altre spese di giustizia, compreso l'affitto dei locali.

§ 348.

Il fondo per le spese di giustizia, è formato,

1.° dal montare delle tasse di cancelleria che si esigono a profitto dell'erario in ogni tribunale di commercio: le somme provenienti dalla esigenza di queste tasse saranno rilasciate alla Camera commerciale;

2.° da una tassa supplementaria che, nel caso di bisogno, verrà imposta sul commercio, e ripartita fra i negozianti della provincia o del distretto, a cui si estende la giurisdizione del tribunale: questa tassa sarà regolata dall' eminentissimo Camerlengo, inteso il parere della Camera di commercio.

§ 349.

Il supplente giureconsulto riceverà le diete o le mezze diete dalla Camera di commercio sulla nota certificata dal cancelliere.

§ 350.

Si osserveranno le vigenti disposizioni intorno alle spese di giustizia pel tribunale di commercio che risiede in Roma.

Il supplente giureconsulto di questo tribunale riceverà le diete o le mezze diete dal tesoro.

SEZIONE III

Disposizioni relative alle spese di giustizia nelle curie ecclesiastiche, e nel tribunale di Campidoglio.

§ 351.

I giudici, i cancellieri e gli altri officiali, impiegati ed inservienti addetti alle curie ecclesiastiche non ricevono onorari, assegni, o stipendii dal tesoro.

§ 352.

Nondimeno il prodotto delle tasse di cancelleria è ceduto alle curie rispettive.

§ 353.

Non è derogato alle speciali provvidenze che riguardano il tribunale del Vicariato di Roma.

§ 354.

I prelati aggiunti alla congregazione prelatizia dell' A. C. esercitano le loro funzioni gratuitamente.

§ 355.

Sono egualmente gratuite e di mera onorificenza le funzioni dei giudici supplenti nel tribunale di Campidoglio.

L' onorario del giudice aggiunto nello stesso tribunale rimane a carico del tesoro.

§ 356.

I cancellieri, gli officiali, gl' impiegati di cancelleria, e gli inservienti presso il medesimo tribunale non sono a carico dell' erario.

TITOLO IV

Delle tasse giudiziarie.

SEZIONE I

Disposizioni preliminari.

§ 357.

Sotto il nome di tasse giudiziarie si comprendono,

1.° le tasse di cancelleria, di bollo e di registro, dovute al pubblico erario;

2.° gli emolumenti de' cancellieri;

3.° gli onorari, funzioni e mercedi dovute agli avvocati, procuratori, cursori, depositari, periti e testimoni.

4.° gli onorari dei giudici per l' esercizio della giurisdizione volontaria.

§ 358.

Sono e rimangono abolite le sportule e le propine: niuno de' magistrati istituiti e conservati dal Regolamento legislativo e giu-

diziario potrà esigere dalle parti veruna somma per l'esercizio della giurisdizione contenziosa, sia nelle cause laiche e fra laici, sia nelle cause appartenenti al foro ecclesiastico: questa disposizione comprende pure gli atti, decreti, o sentenze esecutive delle grazie sovrane.

§ 359.

Le spese dei giudizi si distinguono in ripetibili e non ripetibili: le sole spese ripetibili si tasseranno contro la parte soccombente.

§ 360.

Nondimeno anche le spese irripetibili s'intenderanno comprese nella condanna, e saranno tassate contro la parte vinta, ne' soli casi seguenti,

1.° quando fosse convenuto, per patto speciale, che il vincitore debba esserne reintegrato;

2.° quando la parte vinta fosse condannata alla emenda de' danni e interessi meramente estrinseci.

§ 361.

L' importo delle tasse giudiziarie è determinato dalla tariffa, di cui nella Sezione IV del presente Titolo: questa tariffa si dovrà osservare anche dai giudici e tribunali del foro ecclesiastico.

§ 362.

Qualunque controversia sulla esigenza o applicazione delle tasse di cancelleria, e degli emolumenti che si accordano ai cancellieri ed ai cursori, sarà decisa inappellabilmente, in Roma dalla congregazione civile dell' A. C. composta come al § 320 del Regolamento legislativo e giudiziario, e nelle provincie dai tribunali civili: la decisione si emanerà nella camera di consiglio, sopra semplici memorie notificate, e senza forme di procedura.

Se la controversia riguarderà la tassa di cancelleria, dovrà essere inteso per iscritto l' avvocato generale del fisco in Roma, e nelle provincie il procuratore fiscale.

SEZIONE II

Delle tasse dovute all'erario.

§ 363.

Sono soggetti alla tassa di cancelleria i seguenti atti e sentenze,

1.° la iscrizione del primo atto della causa nel protocollo;

2.° gli esami de' testimoni;

3.° le risposte alle posizioni o interrogatorii, i processi verbali delle perizie e degli accessi;

4.° le prestazioni del giuramento decisorio, estimatorio, o suppletorio;

5.° le sentenze definitive che decidono il merito principale della causa;

6.° la produzione dell'atto di ricorso al supremo tribunale di Segnatura;

7.° gli opinamenti ed i rescritti dello stesso tribunale;

8.° gli atti di rinunzia alla lite, all'appello, al ricorso interposto e le accettazioni dei giudicati;

9.° la produzione dei rescritti Sovrani o degli atti di compromesso, coi quali vengono delegate alla sacra Rota le cause di cui nella prima parte del § 324, nella seconda parte del § 327 in fine, e nel § 1752 del Regolamento legislativo e giudiziario;

10.° le ordinanze per la immissione al possesso vacante della eredità;

11.° gli atti della accettazione o rinunzia della eredità testata o intestata;

12.° le disdette delle locazioni, o di altri contratti progressivi;

13.° le accettazioni della caducità;

14.° le allegazioni dei requisiti del Castrense;

15.° gli atti di elezione dei domicili;

16.° qualunque comparsa o dichiarazione che si faccia e si sottoscriva sui registri di cancelleria dalle parti, o dai loro procuratori in virtù di speciale mandato.

17.° gli atti di protesto che si producono nelle cancellerie dei tribunali di commercio delle provincie;

18.° gli atti di protesto che si registrano dai notai nelle cancellerie di tutti i tribunali di commercio, in virtù dell'art. 170 del Regolamento commerciale.

§ 364.

La tassa sulle sentenze definitive di cui nel § precedente num.° 5.° sarà proporzionale al valore della lite: il valore della lite si determina colle norme prescritte nella Par. III, Tit. II, Sez. III del Regolamento.

La tassa sugli altri atti enunciati nello stesso § precedente sarà sempre fissa ed immutabile.

Si esigerà la medesima tassa anche in seconda ed in terza istanza, ed in grado di restituzione in intiero se avrà luogo.

§ 365.

Si esigerà una sola tassa sopra ogni sentenza, e sopra ogni rescritto di Segnatura, ancorchè siano molti i capi della lite, diverse le persone comprese nel giudizio, e diversi i titoli di credito o di debito: tale disposizione sarà applicabile anche alle sentenze di consegna e distribuzione del prezzo, di graduatoria o concorso, abbenchè universale.

§ 366.

La tassa, di cui nel § 363 num. 5.° si esigerà sulla spedizione o copia autentica della sentenza in forma esecutiva.

§ 367.

Le sentenze sul merito della causa, contro le quali è accordato alla parte il diritto di reclamare, o di fare opposizione, sono considerate come definitive per la esigenza della tassa.

Non saranno soggette alla tassa di cancelleria le sentenze che rigettano la opposizione od il reclamo.

Neppure vi saranno soggette le sentenze, con le quali si ordina la vendita de' beni mobili od immobili, e dei diritti od azioni reali.

§ 368.

Sono esenti dalla tassa o diritto di cancelleria,

1.° le cause innanzi i governatori, assessori od altri giusdicenti di Roma e dello Stato;

2.° le cause non maggiori di cinquanta scudi innanzi qualunque tribunale di Roma e delle provincie, in primo grado di giurisdizione;

3.° i decreti di monsig. Uditore del tribunale supremo di Segnatura e dell' uditore della prefettura.

§ 369.

Dal disposto nel num. 1.° del § precedente sono eccettuate,

1.° le cause maggiori di cinquanta scudi decise dai governatori o altri giusdicenti portate in grado d' appello ai tribunali.

2.° le cause di competenza de' tribunali che si decidono dagli Ordinari ed altri giudici del foro ecclesiastico.

§ 370.

Le disposizioni contenute nei §§ CLXII e CLXIII dei regolamenti sul registro del 24 decembre 1832, intorno alle cause dei poveri ed alle altre ivi enunciate, sono comuni alla tassa di cancelleria.

La povertà si giustifica con le norme stabilite dalla notificazione governativa del 10 ottobre 1818.

§ 371.

L' amministrazione della tassa di cancelleria si ritiene dalla amministrazione del bollo e del registro.

La tassa sarà pagata nelle mani dei cancellieri, che dovranno farne i versamenti nella cassa del preposto alla registrazione, e nel modo che sarà stabilito in appresso.

§ 372.

È vietato ai cancellieri di ricevere od estendere atti o rilasciarne copia, senza avere esatta la tassa a cui sono soggetti : saranno sempre responsabili del proprio verso l' erario per le tasse che non avessero esatte.

Sono eccettuati da questa regola i soli opinamenti e rescritti del tribunale supremo di Segnatura : il cancelliere è autorizzato a consegnarne una nota specifica, entro dieci giorni dalla loro data, al preposto della registrazione: presso tale consegna sarà esonerato da ogni responsabilità.

§ 373.

La nota specifica da consegnarsi al preposto dee contenere,

1.° la data e la dispositiva dell' opinamento o rescritto;

2.° l'importo della tassa;
3.° il nome, cognome e domicilio del procuratore.

Il preposto trascriverà immediatamente queste partite di credito, una separata dall'altra, nel sommario dei diritti di cancelleria coi numeri progressivi.

§ 374.

I procuratori, ove siano costituiti, sono sempre responsabili in solido con le parti, verso l'erario, delle tasse di cancelleria, e tenuti del proprio al pagamento.

§ 375.

I cancellieri, di volta in volta che percepiranno una tassa di cancelleria, ne registreranno l'importo in un registro bollettario a ciò destinato.

§ 376.

Nella registrazione in bollettario di ciascuna partita dovranno enunciare,

1.° la data dell' incasso che corrisponde a quella dell' atto;
2.° i nomi delle parti litiganti;
3.° la qualità specifica dell' atto;
4.° il valore, se darà luogo a diritto progressivo;
5.° l' importo della tassa *in tutte lettere*, che porteranno in cifra fuori di linea.

§ 377.

Nell' esigere le tasse, saranno tenuti i cancellieri di rilasciare al procuratore o alla parte che le paga, la bolletta figlia.

I procuratori o le parti non potranno giustificare l' effettuato pagamento, che mediante la esibizione della bolletta figlia, rilasciata dal cancelliere.

§ 378.

Dovranno inoltre i cancellieri notare in fondo della sentenza originale sottoscritta dai giudici, di averne rilasciata la copia autentica in forma esecutiva, indicando il numero della bolletta corrispondente.

§ 379.

I cancellieri residenti nel luogo ove esiste un uffizio di registro, verseranno di rigore, ogni quindici giorni, la integrità dei prodotti della tassa nelle mani del preposto.

Quelli residenti fuori del luogo ove esiste l' uffizio, faranno il loro versamento, ogni trenta giorni, nell' uffizio del loro distretto.

§ 380.

È attribuito ai cancellieri il premio del due per cento sull' esigenza della tassa.

Essi hanno diritto a prelevare questo premio nell' atto che fanno il versamento nelle mani del preposto, purchè non sieno debitori verso l' erario di multe pronunziate in virtù delle presenti disposizioni, nel quale caso saranno tenuti ad imputarle sul premio loro assegnato.

§ 381.

Il preposto, verificate le somme esatte dal cancelliere, e le addizioni, e fuori linea del bollettario, nella prima casella bianca dopo l' ultima empiuta dal medesimo, gli rilascerà in tutte lettere la ricevuta, e la ripeterà per duplicato nella bolletta figlia, firmando l' una e l' altra con la data corrente, ed annotandola in proprio debito, sul libro a ciò destinato.

La ricevuta sulla bolletta madre rimarrà sempre a presidio degli atti della cancelleria.

La bolletta figlia potrà essere distaccata dal cancelliere, che ne diviene proprietario, a sua giustificazione.

§ 382.

Per la esazione della tassa dovuta dai procuratori, e in loro difetto dalle parti sui rescritti di Segnatura, i quali fossero passati in nota dal cancelliere al preposto, questi dovrà, dentro dieci giorni dal ricevimento della nota, avere intimata la mano regia al debitore, e dentro dieci giorni, e non più tardi, dovrà averla fatta eseguire.

§ 383.

Il diritto di mano regia, salva l' azione personale, compete al preposto contro il cancelliere moroso nel pagamento oltre il ter-

mine prefisso: potrà esercitarsi senza che s' intenda rinunziato all' azione penale.

§ 384.

I preposti dovranno, ogni tre mesi, avere verificato in cancelleria sul bollettario e sugli atti se l' applicazione della tassa fatta dai cancellieri è regolare.

§ 385.

Il cancelliere è personalmente responsabile della regolarità della percezione.

§ 386.

Compete alla parte contribuente il diritto di ripetere dall' erario, dentro un anno, la somma pagata indebitamente per tassa di cancelleria.

La istanza sarà proposta e decisa come al § 362.

§ 387.

Il cancelliere del tribunale di segnatura, che, nel termine indicato dalla seconda parte del § 372, non dasse comunicazione al preposto degli opinamenti e rescritti soggetti alla tassa, incorrerà nella multa di baiocchi venti per ogni opinamento, o rescritto.

§ 388.

Se i cancellieri ometteranno, senza che la omissione sia dolosa, di annotare nel bollettario in giornata qualche partita di esigenza, incorreranno nella multa di baiocchi quaranta per ogni omissione.

Se non verseranno alle epoche prescritte la integrità dei prodotti della tassa, incorreranno nella multa di uno scudo per ogni settimana di ritardo.

§ 389.

I preposti che non giustificheranno al loro ispettore ordinario di aver fatto eseguire la mano regia contro i debitori entro il mese dalla comunicazione della nota o rilievo della verificazione, sa-

ranno considerati come debitori del proprio, salvo ad essi il diritto di valersi, in nome dell'erario, della mano regia contro i debitori.

Ai medesimi è accordato il premio del due per cento, sia che godano stipendio fisso, sia che abbiano una provvisione sulla esigenza, proporzionata agl' incassi.

§ 390.

Gl' ispettori del registro che avranno lasciati correre due giri di ricupero, senza avere astretti al pagamento i preposti che si fossero resi debitori delle tasse come al § precedente, si riterranno debitori del proprio nella verificazione che ne farà l' ispettore generale.

§ 391.

Un ispettore generale della amministrazione del bollo e del registro visiterà personalmente in ogni anno la cancelleria di un tribunale di appello, e tutte le cancellerie dei tribunali civili da esso dipendenti.

§ 392.

L' oggetto di tale visita consiste nel verificare,

1.° se le regole che riguardano la disciplina delle cancellerie, sono pienamente eseguite, e se sussistano contravvenzioni che diano luogo a multe in pregiudizio dei cancellieri;

2.° se i cancellieri hanno fatto una giusta applicazione delle tasse ai singoli atti o sentenze proferite dai tribunali;

3.° se hanno versato intieramente il prodotto delle tasse nelle mani del preposto.

§ 393.

L' ispettore generale prenderà nota delle multe nelle quali sarà incorso il cancelliere, e la rimetterà al preposto, affinchè lo costringa al pagamento.

Rileverà se gl' ispettori ordinari abbiano trascurato di astringere al pagamento i preposti che fossero debitori delle tasse come al § 389.

Osserverà specialmente se i litiganti sono aggravati nella esigenza delle tasse di cancelleria, e proporrà le misure opportune per impedire gli abusi.

Esibirà finalmente al Governo il rapporto motivato della visita: in ciò che riguarda le tasse, dovrà esibirne due copie alla amministrazione del registro, una per essere depositata in archivio, l'altra perchè venga trasmessa a monsig. Tesoriere generale.

§ 394.

Nell'esercizio delle sue funzioni, in ordine alla tassa, l'ispettore generale dipenderà da monsig. Tesoriere e dalla amministrazione del registro, nel di cui congresso avrà sede e voto deliberativo.

§ 395.

Continueranno ad esigersi le tasse di registro fissate dal Regolamento 24 decembre 1832.

Le convenzioni stipolate fra le parti, che a termini del § 1412 del Regolamento legislativo e giudiziario, attribuiscono agli atti pubblici de' notai la forza e gli effetti di sentenze inappellabili, sono inoltre soggette ad una tassa addizionale: questa tassa è limitata a baiocchi venticinque per ogni centinaio di scudi sulla somma o valore contenuto nel contratto.

Non è derogato alle vigenti disposizioni in ordine al bollo della carta: monsig. Tesoriere generale, sentita l'amministrazione del bollo e del registro, presenterà al Governo un progetto di speciale regolamento che le ponga in armonia con le nuove leggi.

SEZIONE III

Degli emolumenti di cancelleria e delle altre tasse giudiziarie.

§ 396.

Saranno pagati dalle parti, e per esse dai loro procuratori, gli emolumenti stabiliti a profitto dei cancellieri: i procuratori ne saranno responsabili del proprio verso i medesimi in solido con le parti.

§ 397.

Gli emolumenti fissati per gli atti dei giudici economici nelle provincie si esigeranno dagli stessi giudici intieramente a loro profitto, come emolumenti di cancelleria.

I cancellieri dei governatori, e degli altri giusdicenti ai quali viene attribuita la podestà di comporre e giudicare le cause economiche, non possono esercitare in tali cause il loro ministero, e non hanno diritto a veruna parte degli emolumenti.

§ 398.

Gli emolumenti delle copie autentiche o non autentiche fatte dai cancellieri si tassano in ragione di carte : ogni carta contiene due pagine o facciate : ogni pagina è formata, come è prescritto dal § 180.

§ 399.

Gli onorari degli avvocati si tasseranno a carico della parte soccombente,

1.° avanti i tribunali civili delle provincie, nelle cause ordinarie e nelle cause sommarie iscritte in ruolo;

2.° avanti i tribunali d'appello nelle cause non giudicate in primo grado dai governatori o altri giusdicenti, e dai tribunali di commercio;

3.° avanti il tribunale collegiale di Campidoglio ed avanti la congregazione civile dell' A. C. nei casi contemplati dai numeri precedenti;

4.° avanti i tribunali della piena Camera e della sacra Rota, nelle cause di qualunque specie;

5.° avanti il tribunale supremo di Segnatura, nelle cause superiori agli scudi duecento, ove si tratti di restituzione in intiero.

Negli altri casi saranno a carico dei litiganti rispettivi.

§ 400.

Cinque fogli manoscritti de' quali ognuno sia composto di quattro pagine o facciate, contenenti ciascuna il numero delle linee e delle sillabe prescritto dal § 180, si ritengono come un foglio di stampa.

§ 401.

Le funzioni pei congressi e per la visura dei documenti non saranno dovute ai procuratori,

1.° nelle cause sommarie non iscritte in ruolo avanti i tribunali;

2.° nelle cause avanti i governatori o altri giusdicenti nelle provincie e nella Capitale, e nelle cause di appello dalle loro sentenze in qualunque grado di giurisdizione.

§ 402.

Le copie fatte dai procuratori, quando non venga loro accordato uno speciale emolumento, si tasseranno in ragione di carte, e secondo il disposto nel § 398.

Saranno rigettate dalla tassa, e potranno essere dichiarate irrepetibili anche dai loro clienti, quando non siano fatte con carattere nitido e corretto, certificate vere e conformi agli originali, e sottoscritte.

§ 403.

Le stesse disposizioni hanno luogo per le copie fatte dai cursori.

Non saranno comprese fra i loro emolumenti o mercedi le copie degli atti, che appartengono al ministero dei procuratori.

Neppure vi saranno comprese le copie delle sentenze dei giudici e tribunali, se le medesime vengano certificate a richiesta del procuratore che ha difesa la causa.

§ 404.

Allorchè i cursori dell' A. C., e quelli pure degli uffizi principali nelle provincie, faranno gli atti che potrebbono farsi dai cursori dei giusdicenti nei territori rispettivi, non potrà tassarsi contro la parte vinta che la sola spesa o mercede competente a questi cursori; il di più rimane a carico dell' altra parte.

Avrà luogo la stessa regola pei cursori delle giusdicenze, se faranno gli atti che potrebbono farsi dai cursori comunali.

§ 405.

Il disposto nel § 402 si estende ancora alle copie che saranno fatte dai pubblici depositari e dai periti.

SEZIONE IV

Tariffa delle tasse giudiziarie.

Capitolo I

Tasse di cancelleria.

§ 406.

Per la iscrizione nel protocollo generale del primo atto di ciascuna causa superiore agli scudi cinquanta, baiocchi venti . . . . sc. — 20

§ 407.

Per l'esame di ogni testimonio, baiocchi venti . sc. — 20

§ 408.

Per ogni processo verbale di perizia, accesso, interrogatorii e giuramento, baiocchi venti . . sc. — 20

§ 409.

Per ogni sentenza definitiva che decide il merito della causa,

nelle cause superiori ai cinquanta scudi e non maggiori di duecento, baiocchi sessanta . . sc. — 60

nelle cause non maggiori di scudi cinquecento, scudo uno . . . . sc. 1 —

nelle cause non maggiori di scudi mille, scudi due . . . . sc. 2 —

nelle cause non maggiori di scudi duemila, scudi tre . . . . sc. 3 —

nelle cause non maggiori di scudi quattromila, scudi quattro . . . . sc. 4 —

nelle cause non maggiori di scudi ottomila, scudi otto . . . . sc. 8 —

nelle cause non maggiori di scudi dodicimila, scudi dodici . . . . sc. 12 —

nelle cause maggiori di scudi dodicimila sino a qualunque somma, ed in quelle di valore indeterminato e della maggiore entità che si enunciano nel § 449 del Regolamento legislativo e giudiziario, scudi sedici, sc. 16 —

§ 410.

Per la produzione dell'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura,

nelle cause non maggiori di cinquanta scudi, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause maggiori fino a qualunque somma, baiocchi ottanta . . . . sc. — 80

§ 411.

Per ogni opinamento del tribunale supremo di Segnatura nelle cause maggiori di duecento scudi, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

§ 412.

Per ogni rescritto dello stesso tribunale emanato dopo l'opinamento, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

§ 413.

Per ogni rescritto del medesimo tribunale nelle cause superiori a cinquanta scudi e non maggiori di duecento, baiocchi quaranta . . . . . . sc. — 40

§ 414.

Per ogni atto di rinunzia alla lite, all'appello, o al ricorso interposto, e per ogni accettazione di giudicato, baiocchi venti . . . . sc. — 20

§ 415.

Per la produzione dei Rescritti Sovrani, o degli atti di compromesso, coi quali vengono delegate alla sacra Rota le cause che si enunciano nel § 363 numero 9.°, scudi tre . . . . sc. 3 —

§ 416.

Per ciascuno degli atti, ordinanze, comparse o dichiarazioni indicate nel detto § 363, num. 10.° al 16.°, baiocchi venti . . . . sc. — 20

§ 417.

Pel registro di ciascun atto di protesto nelle cancellerie dei tribunali di commercio, a forma dell' articolo 170 del Regolamento commerciale, baiocchi cinque . sc. — 05

§ 418.

Per la produzione di ogni atto di protesto nelle sole cancellerie dei tribunali di commercio delle provincie, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

CAPITOLO II

Emolumenti dei cancellieri.

§ 419.

Per qualunque dichiarazione nella quale si richieda dalla legge la comparsa o l' intervento personale della parte, o del di lei speciale procuratore,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci, sc. — 10

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici , sc. — 15

§ 420.

Per qualunque atto o processo verbale in cui la legge richieda il ministero del cancelliere, per ogni carta di due pagine o facciate formata come è prescritto dal § 180,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi quattro . . . sc. — 04

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi otto, sc. — 08

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici . . sc. — 12

§ 421.

Per l'assistenza ad ogni sessione degli atti o processi verbali indicati nel numero precedente:

Se l'assistenza sarà prestata nella residenza del giudice o tribunale, per ogni sessione,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi venti . . . sc. — 20

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi trenta, sc. — 30

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quarantacinque, sc. — 45

§ 422.

Ogni sessione è formata di tre ore: la sessione incominciata si avrà per compiuta.

§ 423.

Le disposizioni contenute nei tre §§ precedenti comprendono anche i processi verbali delle adunanze dei creditori.

§ 424.

Se l'assistenza sarà prestata fuori della residenza del giudice o tribunale, ma nello stesso comune, è dovuto, per ciascuna sessione,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi quarantacinque . . . . sc. — 45

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta . sc. — 60

§ 425.

Se l'assistenza sarà prestata fuori del comune in cui risiede il giudice o tribunale, per la metà della giornata, compreso l'accesso e recesso, è dovuto,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi quarantacinque . sc. — 45

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi novanta . sc. — 90

§ 426.

Per la intiera giornata, compreso accesso e recesso come sopra, è dovuto il doppio degli emolumenti indicati nel § precedente.

§ 427.

Per l'assistenza agli incanti e vendite giudiziali dei beni immobili, sia qualunque il numero de' fondi e lo spazio pel quale potesse durare l'incanto, compreso l'accesso e recesso, e la estensione del processo verbale,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinquanta . . . . sc. — 50

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi settantacinque . . . . sc. — 75

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, scudo uno . . . . sc. 1 —

§ 428.

Per la minuta e sottoscrizione degli avvisi di vendita, nei casi preveduti dai §§ 1313 num. 6.° e 1682 del Regolamento,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi venti, sc. — 20
ai cancellieri de'giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 429.

Per la verificazione e confronto delle partite contenute nella nota delle spese, e per l'apposizione del visto in fine di essa, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo,
ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci, sc. — 10
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici . sc. — 15

§ 430.

Per la stessa verificazione e confronto, compreso il certificato da rilasciarsi per esser prodotto avanti i tribunali di secondo o di terzo grado, nei casi contemplati dal § precedente, a termini del § 1184 del Regolamento,
ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi quindici. . . . . sc. — 15
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi venti . . . . sc. — 20

§ 431.

Per l'iscrizione nel repertorio ossia menzione letterale della registrazione di qualunque atto o sentenza, compreso l'importo della carta bollata,
ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, ed ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi cinque . . . . sc. — 05
ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo. sc. — 07 $\frac{1}{2}$

§ 432.

Per accesso all'uffizio del registro, quando sia stabilito fuori del comune in cui risiede il cancelliere, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, baiocchi tre . . . . sc. — 03

§ 433.

Per la produzione dell'atto o citazione introduttiva dell'appello,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci, sc. — 10

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici . sc. — 15

§ 434.

Per la produzione del processo degli atti di primo o di secondo grado, quando abbia luogo,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci, sc. — 10

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici . sc. — 15

Nulla è dovuto per la produzione della sentenza e degli altri documenti.

§ 435.

Per la produzione dell'atto di costituzione di procuratore sulla citazione introduttiva dell'appello,

ai cancellieri dei tribunali civili delle provincie, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo . sc. — 07 ½

§ 436.

Allorchè si tratta di appello interposto dalle sentenze dei governatori ed altri giusdicenti, sono dovuti ai cancellieri dei tribunali di secondo e di terzo grado i soli emolumenti stabiliti per le cancellerie dei governi e delle giusdicenze, salvo il disposto nei §§ 433 al 435 per gli atti ivi contemplati.

Questi emolumenti sono accresciuti della metà pei cancellieri dei giudici e tribunali di Roma.

§ 437.

Per qualunque copia o spedizione autentica di opinamenti, sentenze definitive, interlocutorie, o incidenta-

li, de'documenti, processi verbali ed altri atti di cancelleria, per ogni carta di due pagine formata come al § 180,

ai cancellieri dei governatori od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi quattro . . . . sc. — 04

ai cancellieri dei tribunali civili, bajocchi otto, sc. — 08

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici . . . . . . sc. — 12

§ 438.

Per qualunque copia non autentica, sarà dovuta la metà dell'emolumento fissato nel § precedente.

§ 439.

Per l'apposizione della formola esecutiva nella spedizione o copia autentica delle sentenze che decidono definitivamente il merito della causa,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi venti . . . sc. — 20

ai cancellieri dei tribunali civili e degli assessori ed altri giusdicenti di Roma, baiocchi quaranta, sc. — 40

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . sc. — 60

§ 440.

Per l'apposizione della stessa formola nelle sentenze interlocutorie, o incidentali,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinque . . . . . sc. — 05

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi sette . . . . sc. — 07

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi dieci . . sc. — 10

§ 441.

È dovuta la sola metà degli emolumenti accordati nei §§ 439 e 440, se il valore delle cause non supera i cinquanta scudi.

§ 442.

Per aver rilasciato una fede o certificato affermativo o negativo di esistenza di appello, o altro simile,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cancellieri dei tribnnali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta . . sc. — 30

§ 443.

Per ridurrre in buona forma gli originali delle sentenze definitive, è accordato ai soli cancellieri presso i giudici e tribunali di Roma, e nelle sole cause superiori agli scudi cinquanta, in ogni grado di giurisdizione, l'emolumento di scudo uno . . . . . sc. 1 —

Sarà dovuto in qualunque caso un solo emolumento per ogni originale, come è prescritto nel § 365.

§ 444.

Gli emolumenti stabiliti in questo Capitolo pei cancellieri dei tribunali civili delle provincie saranno duplicati in favore dei cancellieri dei tribunali della sacra Rota, e della piena Camera.

Sarà egualmente duplicato l'emolumento di cui nel § precedente.

§ 445.

Sono accordati al cancelliere del tribunale supremo di Segnatura gli emolumenti seguenti,

1.° Per la iscrizione della causa nel protocollo, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

2.° Per la produzione dell'atto di ricorso, unitamente alla fede di deposito, baiocchi novanta . . . sc. — 90

3.° Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor Uditore, e da quelli difformi di monsig. Uditore e dell'uditore della prefettura al pieno tribunale, baiocchi trenta, sc. — 30

4.° Per l'atto di produzione della tassa delle spese e dei documenti annessi, baiocchi trenta . sc. — 30

5.° Per la trascrizione del rescritto del supremo tribunale nel registro a ciò destinato, compreso l'accesso all'uffizio della registrazione quando avrà luogo, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 446.

Per gli altri atti, quando abbiano luogo, il cancelliere del tribunale supremo avrà gli stessi emolumenti che sono stabiliti in questo Capitolo a profitto dei cancellieri presso i tribunali di appello.

§ 447.

Sarà dovuto inoltre a tutti i cancellieri il rimborso della carta di bollo, delle vetture e cibarie, tanto per loro, quanto pei giusdicenti o giudici delegati, nei casi in cui dovessero trasportarsi fuori del comune in cui risiede il giudice o tribunale, e delle altre spese qualora le abbiano anticipate.

§ 448.

Nel fine della copia di ciascun atto, dovranno i cancellieri notare distintamente le spese del medesimo, sia per le tasse di cancelleria e di registro, sia pe'loro emolumenti, sia per la carta di bollo.

In mancanza di tale annotazione, l'atto non sarà compreso nella tassa, salvo il diritto alle parti di rivalersene contro il cancelliere.

CAPITOLO III

Emolumenti di cancelleria pei giudizi economici.

§ 449.

E dovuto nelle provincie un emolumento di cancelleria per ciascuno de'seguenti atti relativi ai giudizi economici.

1.° per ogni avviso od intimo, baiocchi due, sc. — 02
2.° per ogni mandato, baiocchi tre . sc. — 03

3.° per l'annotazione degli atti nel registro, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

§ 450.

L'emolumento accordato dal numero 3.° del § precedente non potrà esigersi che una sola volta in tutta la causa, qualunque sia il numero degli atti e delle annotazioni da farsi nel registro del giudice economico.

§ 451.

Nei giudizi economici che hanno luogo in Roma, si osserverà la tariffa pubblicata da monsignor Uditore della Camera col regolamento del 24 aprile 1833.

Capitolo IV

Onorari degli avvocati.

§ 452.

Per l'esame dei documenti relativi alla causa,

nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, scudi sei. . . . . sc. 6 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi dieci . . . . sc. 10 —

§ 453.

Pel congresso,

nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, scudi due . . . . sc. 2 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi tre . . . . sc. 3 —

§ 454.

Pel ristretto di fatto e di diritto,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre . . . . sc. 3 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi quattro e baiocchi ottanta . . . . sc. 4 80

§ 455.

Per l'originale di ogni foglio di stampa sino al numero de' fogli, che è permesso ne'diversi tribunali,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre . . . . sc. 3 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi cinque. . . . sc. 5 —

§ 456.

Pel ristretto di fatto e di diritto della risposta o replica,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi cinquanta . . . . sc. 1 50

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta . . . . sc. 2 40

§ 457.

Se la risposta o la replica comprende più dimande relative ad una stessa causa e trattate con diverse allegazioni, è dovuto agli avvocati un doppio onorario pel ristretto di cui nel § precedente.

§ 458.

Ha luogo la medesima regola, quando le risposte comprendono due o più dubbi nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera e della sacra Rota.

§ 459.

Per l'originale della risposta o replica, contenente il numero di fogli ch'è permesso ne'diversi tribunali, si osserverà la tassa stabilita dal § 455. . . . .

§ 460.

Per la discussione di ciascuna dimanda nella pubblica udienza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre, sc. 3 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, eccettuati i tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, scudi quattro e baiocchi ottanta . . . . sc. 4 80

§ 461.

Agli avvocati di Roma per la informazione in voce ai singoli giudici de'tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, è dovuto in ciascuna dimanda l'onorario di scudi tre . . . . . sc. 3 —

§ 462.

Agli stessi avvocati di Roma, per la sottoscrizione di ogni difesa, risposta o replica, unitamente all'avvocato che ne fu l'estensore, nelle cause che si propongono all'intiero tribunale della sacra Rota, scudi tre . sc. 3 —

§ 463.

Nel caso del § precedente, all'avvocato che sottoscrive, sono dovuti gli onorari pel congresso e per la informazione, come è prescritto dai §§ 453 e 461.

Capitolo V

Funzioni dei procuratori.

§ 464.

Per la minuta di ogni citazione, protesta, sequestro, dichiarazione, e di qualunque atto da presentarsi o notificarsi alla parte in persona o nel domicilio,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti, sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . sc. — 30

§ 465.

Nulla è dovuto al procuratore per la minuta delle semplici intimazioni da farsi alla parte.

Quando la parte è contumace, niuna tassa è dovuta per la seconda citazione al procuratore che avrà estesa la prima.

§ 466.

Per l'originale dell'atto di produzione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quindici . . sc. — 15

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . . sc. — 30

§ 467.

Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica, od intimo,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi venti . . sc. — 20

§ 468.

Per l'originale di ogni dimanda d'intervento, contenente i motivi e citazione a comparire,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi cinquanta . sc. — 50

§ 469.

Per l'originale di ogni dimanda incidentale contenente la esposizione sommaria dei fatti e dei motivi, con citazione a comparire, nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, è dovuta ai procuratori la medesima tassa loro accordata dal § precedente.

§ 470.

Per l'originale,

1.° del foglio da leggersi in udienza prima della discussione, come al § 573 del Regolamento;

2.° degli estratti di ordinanze, sentenze, dimande e di qualunque altro atto da affigersi od inserirsi nei diari o gazzette;

3.° di ogni memoria da presentarsi ai giusdicenti o presidenti de'tribunali, ne'diversi casi preveduti dal Regolamento;

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi cinquanta . sc. — 50

§ 471.

Per l'originale o minuta,

1.° dell'atto contenente gli articoli, ossia la esposizione breve e precisa dei fatti da provarsi col mezzo dei testimoni;

2.° delle posizioni o interrogatorii giudiziali;

3.° della formola di qualunque giuramento, sia decisorio, sia suppletorio;

4.° della nota contenente la enunciazione distinta degli oggetti o dei crediti, e del valore o quantità pel giuramento estimatorio;

5.° delle osservazioni da presentarsi ai periti;

6.° della nota delle spese da tassarsi in fine della lite;

7.° della nota specifica de'danni ed interessi;

8.° dell'atto di opposizione al precetto, alla ordinanza sulla tassa delle spese, alla nota specifica de'danni e interessi, ed alle sentenze che riguardano misure assicurative o provisionali;

9.° degli avvisi per le vendite giudiziali;

10.° del capitolato per le vendite dei beni immobili;

11.° del foglio contenente i nomi e le qualità delle parti, e tuttociò ch'è prescritto nel § 603 del Regolamento, per formare gli originali delle sentenze ivi contemplate;

per ogni carta formata come nel § 398,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quindici . . sc. — 15

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . sc. — 30

§ 472.

Nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma è dovuta ai procuratori la medesima tassa fissata dal § precedente;

1.° per l'originale delle memorie da presentarsi e discutersi in camera di consiglio;

2.° per l'originale delle memorie concernenti la dilazione, da leggersi nelle adunanze de'creditori a forma del § 1473 del Regolamento;

3.° per l'originale dell'atto di opposizione alle ordinanze esecutive della mano regia, ed a qualunque altra ordinanza o sentenza.

§ 473.

Per la produzione od esibizione in cancelleria di qualunque atto, a fine di farlo iscrivere nel protocollo, ed inserire nel fascicolo della causa, come al § 407 del Regolamento,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quattro . . sc. — 04

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sei . . . . sc. — 06

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi otto . . sc. — 08

§ 474.

Per l'iscrizione nei ruoli,

delle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

delle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . sc. — 30

§ 475.

Per avere ottenuta una sentenza che dichiara, o riunisce la contumacia, ed ordina la seconda citazione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi quaranta . sc. — 40

§ 476.

La stessa funzione è dovuta ai procuratori nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma,

1.° per le sentenze che decidono le controversie contemplate nei §§ 551 e seguenti del Regolamento, e per tutte quelle che riguardano la semplice istruzione ed ordinazione del processo;

2.° per la comparsa ed assistenza alle sentenze che rimettono la discussione, l'opinamento o la decisione delle cause ordinarie, o sommarie iscritte in ruolo, da una udienza all'altra.

Non potranno tassarsi più di due assistenze, qualunque sia il numero delle remissioni.

§ 477.

Per avere ottenuta una sentenza che ammette o rigetta una prova,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi sessanta . . sc. — 60

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi novanta, sc. — 90

nelle cause innanzi i tribunali d' appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 478.

La medesima tassa è dovuta ai procuratori nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti una eccezione proposta per iscritto, una dimanda incidente, ed una misura assicurativa o provvisionale.

o

§ 479.

Per avere ottenuta una sentenza definitiva nelle cause di competenza dei governatori, in primo grado di giurisdizione,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, scudo uno . . . . sc. 1 —

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudo uno e baiocchi cinquanta . . . . sc. 1 50

innanzi i tribunali di Roma, scudi due sc. 2 —

§ 480.

Per avere ottenuta la sentenza definitiva nelle cause non maggiori di scudi dieci, compresa qualunque altra comparsa, assistenza o funzione precedente, ed ancorchè si fosse proferita qualche sentenza interlocutoria,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi sessanta . . . . . . sc. — 60

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi ottanta . sc. — 80

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno, sc. 1 —

§ 481.

Per avere ottenuta una sentenza definitiva, nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,

innanzi i tribunali civili, scudi due e baiocchi quaranta . . . . sc. 2 40

innanzi i tribunali di Roma, scudi tre e baiocchi sessanta . . . . sc. 3 60

§ 482.

Nei casi dei §§ 475 al 480, non è dovuta ai procuratori alcuna tassa per le sentenze di remissione da una udienza all'altra.

Nelle cause non maggiori di cinquecento scudi la tassa fissata dal § precedente è diminuita di un terzo.

§ 483.

Per la prima discussione nella pubblica udienza delle cause ordinarie, delle cause sommarie iscritte in ruolo, e delle cause di appello,

innanzi i tribunali civili, scudi due . sc. 2 —

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi tre . . . . . sc. 3 —

§ 484.

Per ciascuna delle discussioni successive in sequela degli opinamenti è dovuta la stessa somma accordata dal § precedente.

§ 485.

Se le discussioni delle cause enunciate nei §§ 483 e 484 sono fatte dagli avvocati, è dovuto ai procuratori per diritto di assistenza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno . . sc. 1 —

§ 486.

È dovuta ai procuratori la medesima tassa stabilita nel § precedente, per assistere alla pronunzia degli opinamenti e delle sentenze, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, allorchè gli uni e le altre si proferissero in una udienza successiva.

§ 487.

Per avere ottenuta una sentenza con la quale venga ammessa o rigettata la opposizione al precetto od alla tassa delle spese,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque . . . . sc. — 45

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta . sc. — 60

§ 488.

Per avere ottenuta una sentenza con la quale si ordini la vendita o l'aggiudicazione dei beni od effetti pignorati, comprese le assistenze e le funzioni relative alla nomina e rapporto dei periti, quando abbiano luogo,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quaranta . . sc. — 40

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno. . . . . sc. 1 —

§ 489.

Per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti la dimanda per sospendere la esecuzione del giudicato ne'casi preveduti dai §§ 1151 e seguenti del Regolamento,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta. . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque . . . . sc. — 45

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 490.

Per avere ottenuta una ordinanza o sentenza dal tribunale riunito nella camera di consiglio, senza contradizione di parte, nei casi preveduti dal Regolamento,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi sessanta . . . . sc. 1 60

§ 491.

Per ogni comparsa ed assistenza in cancelleria affine di emettere dichiarazioni, accettazioni, rinunzie, ricuse, interposizioni di appello, ed altri simili atti,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi quaranta . sc. — 40

§ 492.

Per l'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, compresa la comparsa in cancelleria,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi sessanta . . sc. — 60

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi novanta . . . . sc. — 90

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 493.

Se la causa non é maggiore di scudi dieci, la funzione del procuratore, nel caso del § precedente, sarà tassata in soli baiocchi venti . . . . . sc. — 20

§ 494.

Per l'atto della cessione de' beni, da farsi in cancelleria, come al § 1488 del Regolamento, compresa la comparsa e l'assistenza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta . . . . sc. — 80

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 495.

Per l'assistenza all'esame dei testimoni, alle adunanze ed alle operazioni dei periti, comprese le proteste, istanze e dichiarazioni da inserirsi nel processo, e le informazioni verbali, per ogni sessione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque . . . . sc. — 45

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta . sc. — 60

§ 496.

Se l'assistenza è prestata fuori della residenza del giusdicente o del tribunale, ma nello stesso comune, la funzione sarà accresciuta della metà.

§ 497.

Se l'assistenza è prestata alla distanza di un miglio dal comune ove risiede il giusdicente o tribunale si dovrà, oltre la spesa del trasporto, per ogni mezza giornata,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi ottanta. . . . sc. — 80

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudo uno, sc. 1 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi cinquanta . . . . sc. 1 50

Sarà dovuto il doppio per la intiera giornata.

§ 498.

Per l'assistenza agli accessi de'giudici sui luoghi controversi sono dovute ai procuratori, per ogni sessione, le medesime tasse fissate dai §§ 495 al 497.

§ 499.

Le funzioni dei procuratori in ordine ai decreti che debbono proferirsi dai giusdicenti o dai giudici delegati, sia negli atti di apertura dei processi verbali, sia nel progresso dei medesimi, sono comprese nella tassa loro accordata dai §§ 495 al 497 per l'assistenza alle sessioni in cui vennero proferiti.

§ 500.

Per aver ottenuto dal giusdicente o dal giudice delegato il decreto che fissa il giorno degli accessi, delle risposte agli interrogatorii, delle prestazioni de' giuramenti, e delle adunanze dei creditori, compresa la istanza o memoria da presentarsi,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta. . . . sc. — 30

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque . . . . sc. — 45

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . sc. — 60

§ 501.

Per assistenza alle adunanze dei creditori è dovuto, per ciascuna adunanza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta . . . . sc. — 80

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 502.

Per avere ottenuta la spedizione o copia autentica di ogni sentenza od altro atto di cancelleria,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed in-

nanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . . sc. — 30

§ 503.

Per una sessione informativa nelle cause di competenza dei governatori, in primo grado di giurisdizione,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quaranta . . . . . . sc. — 40

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sessanta . sc. — 60

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno. sc. 1 —

§ 504.

Per una sessione informativa nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,

innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta. sc. — 80

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 505.

Per un congresso nelle cause ordinarie, nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause di appello,

innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi sessanta . . . . sc. 1 60

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta . sc. 2 40

§ 506.

Per la visura ed esame dei documenti relativi alle cause contemplate dal § precedente, per ogni foglio formato di due carte ragguagliate con la norma prescritta nel § 398;

innanzi i tribunali civili, baiocchi quattro, sc. — 04

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sei . . . . sc. — 06

§ 507.

Per l'originale delle allegazioni, e delle risposte agli opinamenti nelle stesse cause indicate dal § 505, per ogni foglio di stampa,

innanzi i tribunali civili, scudi due, . . . sc. 2 —

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi tre . . . . sc. 3 —

§ 508.

Per la ordinazione dei sommari con le apostille indicative della sostanza del documento, per ogni numero,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta . . . sc. — 30

§ 509.

Per l'originale della memoria permessa dai §§ 500 e 941 del Regolamento, nelle cause di competenza dei governatori ed altri giusdicenti, e dei tribunali di commercio,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

innanzi i tribunali di commercio, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudi due e baiocchi quaranta . . . . sc. 2 40

§ 510.

Se le allegazioni, e risposte di cui nel § 507, sono fatte dagli avvocati, si dovrà, per la visura e sottoscrizione delle medesime,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi sessanta . . . . sc. 1 60

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta . . . . sc. 2 40

§ 511.

Le allegazioni e le risposte concernenti le istanze per le nullità sostanziali, ne'casi preveduti dai §§ 788, 793 e 794 del Regolamento, e qualunque dimanda incidente nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, non potranno contenere più di un foglio di stampa: il foglio di stampa si tasserà come al § 507.

§ 512.

Le altre allegazioni nelle cause ordinarie non potranno contenere più di cinque fogli di stampa: le risposte non potranno contenerne più di tre.

Nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le allegazioni non potranno contenere più di tre fogli di stampa: le risposte non potranno contenerne più di due.

Nelle cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei governatori od altri giusdicenti, tanto in Roma, che nelle provincie, le allegazioni non potranno eccedere i due fogli di stampa: le risposte saranno limitate ad un solo foglio: questa regola è comune alle cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei tribunali di commercio.

§ 513.

Per ogni copia delle istanze ed altri atti enunciati nei §§ 467 al 469 è accordato ai procuratori il quarto della somma che compete loro per l'originale.

§ 514.

Per la corrispondenza epistolare se i clienti dimorano in distanza di dodici miglia dal comune ove risiede il giudice o tribunale,

nelle cause innanzi i governatori o altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinquanta . . sc. — 50

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori o altri giudici di Roma, scudo uno, sc. 1 —

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi sessanta . . . . sc. 1 60

§ 515.

Nulla è dovuto per la stessa corrispondenza nelle cause non maggiori di cinquanta scudi.

§ 516.

Le funzioni dei procuratori innanzi i tribunali di commercio saranno tassate come quelle innanzi i tribunali civili de' luoghi rispettivi, per le cause sommarie non iscritte in ruolo, salvo il disposto nei §§ 479, 503, 504, 509 e 513.

Nondimeno, se la causa non è maggiore di scudi dieci, sarà loro dovuto ciò che viene accordato dai §§ 480 e 493.

§ 517.

Nelle cause avanti i tribunali della piena Camera e della sacra Rota competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni.

1.° Per l'originale o minuta della citazione introduttiva dell'appello e della istanza per inibire la esecuzione provvisoria, l'una e l'altra da presentarsi alla parte in persona o nel domicilio, ritenuto il disposto nel § 465, scudo uno . . . . sc. 1 —

2.° Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica od intimo, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

3.° Per l'originale di ogni dimanda incidente o relativa ad eccezioni, con la indicazione succinta de'fatti e dei motivi, scudo uno . . . . . . sc. 1 —

4.° Per ogni copia degli atti o dimande che si enunciano nei due numeri precedenti, è dovuto ai procuratori il quarto della somma loro accordata per gli originali.

5.° Per visura e spoglio dei processi ed altri documenti relativi alla causa, per ogni foglio di due carte formate come al § 398, baiocchi otto . . sc. — 08

6.° Per ogni atto di produzione, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

7.° Per ogni atto di rinunzia, od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria, baiocchi sessanta, sc. — 60

8.° Per ogni comparsa all'udienza del prelato ponente della causa, baiocchi ottanta . . . . . sc. — 80

9.° Per aver ottenuto dallo stesso ponente la sottoscrizione del dubbio, baiocchi sessanta . . sc. — 60

10.° Per un congresso in qualunque dimanda, sia principale, sia incidente, scudi due e baiocchi quaranta, sc. 2 40

11.° Per l'originale delle allegazioni e risposte da distribuirsi ai giudici è dovuta, per ogni foglio di stampa, la stessa somma accordata agli altri procuratori di Roma dal § 507: il numero de' fogli non potrà eccedere quello che è prescritto dai regolamenti rotali.

12.° Per la ordinazione dei sommari con le apostille è dovuta pure, per ogni numero, la stessa somma accordata agli altri procuratori di Roma dal § 508.

13.° Per la visura e sottoscrizione delle allegazioni o risposte allorchè sono fatte dagli avvocati, è dovuta la tassa stabilita per gli altri procuratori di Roma dal § 510.

14.° Per la informazione in voce ai prelati Chierici di Camera ed ai prelati Uditori della sacra Rota, scudi due e baiocchi quaranta . . . . . sc. 2 40

15.° Per l'originale della supplica per ottenere la spedizione, baiocchi sessanta . . . . . sc. — 60

16.° Per visura ed esame della decisione che si comunica dal prelato ponente, baiocchi ottanta . . sc. — 80

17.° Per la minuta della cedola di sentenza, o del decreto motivato nelle dimande incidentali da esibirsi al prelato ponente, scudo uno e baiocchi venti . sc. 1 20

18.° Per l'assistenza alla spedizione delle sentenze o decreti, scudo uno . . . . sc. 1 —

19.° Per avere ottenuto la copia autentica di qualunque sentenza, decreto, od altro atto di cancelleria, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

20.° Per l'originale della nota delle spese da tassarsi in fine della lite, e dell'atto di opposizione alla medesima, per ogni carta formata come al § 398, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

21.° Per la interposizione dell'appello da una sentenza rotale o della piena Camera, baiocchi sessanta, sc. — 60

22.° Per l'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, scudo uno e baiocchi sessanta . . . sc. 1 60

23.° Per la corrispondenza epistolare, quando le parti dimorino fuori di Roma, scudi due e baiocchi quaranta . . . . sc. 2 40

§ 518.

Nelle cause avanti il supremo tribunale di Segnatura competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni,

1.° Per la minuta della citazione introduttiva del ricorso da notificarsi alla parte, ritenuto il disposto nel § 465,

nelle cause minori, baiocchi quaranta . sc. — 40

nelle cause maggiori e nelle cause minori riservate al pieno tribunale dal § 341 del Regolamento, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

2.° Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di ogni atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica, od intimo,

nelle cause minori, baiocchi venti . . sc. — 20

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale dal suddetto § 341, e dai §§ 1110 e 1119 del Regolamento, baiocchi trenta . . sc. — 30

3.° Per l'originale di ogni dimanda incidentale, contenente la esposizione succinta de' fatti con citazione a comparire,

nelle cause minori, baiocchi sessanta . . sc. — 60

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi ottanta . . sc. — 80

4.° Per ogni copia degli atti o dimande di cui si tratta ne'due numeri precedenti, è dovuto il quarto della somma tassata per l'originale.

5.° Per ogni atto di produzione in cancelleria,

nelle cause minori, baiocchi trenta . . sc. — 30

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi quaranta . sc. — 40

6.° Per ogni atto di rinunzia od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria,

nelle cause minori, baiocchi quaranta . sc. — 40

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi sessanta . sc. — 60

7.° Per la esibizione in cancelleria di ogni atto, a fine di farlo iscrivere nel protocollo, od inserire nel fascicolo della causa,

nelle cause minori, baiocchi sei . . . sc. — 06

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi otto . . sc. — 08

8.° per fare iscrivere nel ruolo le cause maggiori, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

9.° Per visura e spoglio dei processi ed altri documenti, per ogni foglio di due carte formate come al § 398,

nelle cause minori, baiocchi sei . . sc. — 06

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi otto . . sc. — 08

10.° Per ogni comparsa avanti monsignor Uditore, o avanti l'uditore della prefettura,

nelle cause minori, compresa la discussione verbale, scudo uno e baiocchi cinquanta . . sc. 1 50

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudo uno e baiocchi sessanta, sc. 1 60

Nulla è dovuto per la comparsa od assistenza ai decreti di semplice remissione da una udienza all'altra.

11.° Per avere ottenuto il decreto esecutivo del rescritto emanato dal pieno tribunale nelle cause maggiori, ed in quelle al medesimo riservate o rimesse, scudo uno . . . . sc. 1 —

12.° Per una sessione informativa nelle cause minori innanzi monsignor Uditore ed innanzi l'uditore della prefettura, scudo uno e baiocchi venti . . sc. 1 20

13.° per un congresso nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudi due e baiocchi quaranta . . . . . . sc. 2 40

14.° per l'originale delle allegazioni e risposte, e per la ordinazione dei sommari si osserverà la tassa stabilita nei §§ 507 e 508: le allegazioni innanzi il pieno tribunale nelle cause maggiori non potranno contenere più di tre fogli di stampa: le risposte saranno limitate ad un solo foglio: conterranno pure un solo foglio le scritture e le risposte innanzi monsignor Uditore, ed innanzi l'uditore della prefettura.

15.° Per ciascuno degli atti da inserirsi testualmente nel fine delle allegazioni dirette al pieno tribunale, in conformità dei §§ 1073 e 1081 del Regolamento, si tasserà la stessa somma accordata per ciascun numero di sommario.

16.° Per la visura e sottoscrizione delle scritture e risposte nelle cause di restituzione in intiero, allorchè sono fatte dagli avvocati, si osserverà il disposto nel § 510.

17.° Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor Uditore o dell'uditore della prefettura, compresa la comparsa in cancelleria, baiocchi ottanta . . . sc. — 80

18.° Per avere ottenuto dalla cancelleria la spedizione o la copia autentica di qualunque atto, decreto o rescritto, e degli opinamenti sia di monsignor Uditore, sia dell'uditore della prefettura, baiocchi quaranta . sc. — 40

19.° per l'originale della nota delle spese, dei frutti, danni ed interessi da tassarsi o liquidarsi in fine della lite, e per l'atto di opposizione, per ogni carta formata come al § 398,

nelle cause minori, baiocchi venti . . sc. — 20

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi trenta . . sc. — 30

20.° per la corrispondenza epistolare, se le parti dimorano fuori di Roma,

nelle cause minori, scudo uno e baiocchi sessanta, sc. 1 60

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudi due e baiocchi quaranta, sc. 2 40

§ 519.

E dovuto inoltre ai procuratori il rimborso di ciò che avranno pagato per tasse di registro e di cancelleria, per gli emolumenti dei cancellieri, per la carta di bollo, per le mercedi e spese dei cursori, dei custodi e dei depositari, per le indennità dei testimoni, pei salari e spese dei periti, per il porto delle lettere, per la stampa, correzione e distribuzione delle scritture, e per le copie.

§ 520.

La spesa delle copie si tasserà per ogni carta formata come al suddetto § 398,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, ed innanzi i tribunali civili, baiocchi tre . . . . sc. — 03

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi qualunque giudice o tribunale di Roma, compresi quelli della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

§ 521.

La spesa per la stampa comprende tutti i fogli dei sommari senza alcuna limitazione, o quel numero di fogli delle scritture e risposte ch'è permesso di stampare e distribuire come ai §§ 511, 512, 517 numero 11.° e 518 numero 14.°

§ 522.

La spesa per la correzione delle stampe sarà tassata, per ogni foglio,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, compresi quella della piena Camera, della sacra Rota e della piena Segnatura, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 523.

Sarà tassato per la spesa di ogni distribuzione di scritture e risposte,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della piena Segnatura, scudo uno e baiocchi venti . . . . sc. 1 20

§ 524.

La spesa del trasporto per la informazione dei prelati Chierici di Camera, Uditori della sacra Rota, e Votanti del pieno tribunale della Segnatura, è tassata nella somma di scudo uno e baiocchi venti . . sc. 1 20

§ 525.

Nelle cause avanti la piena Camera, la sacra Rota, ed il pieno tribunale della Segnatura i procuratori saranno inoltre rimborsati delle spese pei voti e per le decisioni: tali spese, al solo effetto della tassa contro il soccombente, sono fissate nel seguente modo, cioè,

1.° all'estensore di ogni voto camerale, e di ogni decisione della sacra Rota, scudi dieci . . sc. 10 —

2.° all'estensore di ogni decisione del tribunale supremo di Segnatura, scudi sei . . . . . sc. 6 —

3.° al medesimo estensore del voto o decisione per ogni copia del medesimo da comunicarsi a ciascuna parte, scudo uno . . . . sc. 1 —

§ 526.

Non è dovuta ai procuratori alcuna tassa, pagamento o rimborso di funzioni e spese per gli atti, dimande, allegazioni, o risposte, di cui la legge richiede la notifica o l'intimo, se i medesimi non saranno, nei prescritti

termini, intimati o notificati, e se inoltre non sarà eseguito quanto è disposto nel § 407 del Regolamento.

Capitolo VI

Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori.

§ 527.

Oltre gli onorari e funzioni designate nel Capitolo precedente, e che sono ripetibili contro la parte vinta, potranno gli avvocati ed i procuratori ripetere contro i loro clienti,

1.° i congressi formali che avranno tenuto per volontà dei medesimi, sia con loro, sia con altre persone, sul merito delle dimande introdotte o da introdursi;

2.° le sessioni informative nelle cause ove la legge non accorda ai procuratori la funzione del congresso, eccettuate quelle non maggiori di scudi dieci;

3.° la visura ed esame dei documenti, de' quali non si fosse fatto uso nelle cause ordinarie, nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause di appello;

4.° le memorie date ai periti e le informazioni verbali che fossero state fatte ai medesimi, per necessità, o vantaggio della causa, o per volontà del cliente;

5.° gli originali delle allegazioni o risposte, oltre quelle permesse ne' casi enunciati dal numero precedente, e dei fogli eccedenti la misura stabilita;

6.° le informazioni ulteriori fatte ai giudici ed ai loro uditori, o aiutanti di studio;

7.° gli accessi alle cancellerie ed altri pubblici uffizi, compreso quello del bollo e registro;

8.° le spese fatte oltre quelle che sono indicate superiormente.

§ 528.

Gli onorari e le funzioni di cui nel § precedente saranno pagate con le norme della tassa per gli onorari e funzioni ripetibili contro la parte vinta.

Gli accessi di cui nel numero 7.° dello stesso §, saranno tassati, come siegue;

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi dieci . . . sc. — 10

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

nelle cause innanzi i giudici e tribunali di Roma, compresi quelli della sacra Rota, piena Camera e tribunale supremo di Segnatura, baiocchi trenta . sc. — 30

§ 529.

Gli stessi onorari, funzioni e spese che sono ripetibili contro il cliente, potranno anche tassarsi contro la parte vinta, nel caso di speciale patto, ed a termini del § 360: i giusdicenti ed i tribunali, nel fare la tassa, avranno riguardo alla qualità ed alle circostanze delle cause rispettive: escluderanno sempre dalle tasse gli onorari, le funzioni e le spese, che riguardano atti inutili o frustratorii, ovvero si riconoscano meramente voluttuose.

Capitolo VII

Mercedi dei cursori.

§ 530.

Per la presentazione di qualunque citazione, ed altri atti a persona o domicilio, compreso il rapporto;

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei . . . . sc. — 06

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi otto, sc. — 08

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici. . . . . sc. — 12

§ 531.

Per ogni copia degli atti enunciati nel § precedente, da lasciarsi a ciascuna parte,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi due . . . . sc. — 02

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi tre, sc. — 03

ai cursori addetti ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quattro . sc. — 04

§ 532.

Per la notifica di qualunque sentenza, non compresa la copia, si dovrà la stessa mercede fissata nel § 530.

§ 533.

È dovuta ai cursori una doppia mercede per gli atti che debbono essere vidimati dalle persone a cui si presentano.

§ 534.

Quando è luogo all'affissione degli atti, il cursore non potrà esigere che la sola mercede stabilita per la presentazione, notifica ed intimo, salvo il disposto nel § precedente.

§ 535.

Per la notifica di ogni atto di procuratore a procuratore,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei . . . . . sc. — 06

ai cursori addetti ai tribunali civili delle provincie, baiocchi otto . . . . sc. — 08

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici. . . . . sc. — 12

§ 536.

Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma sia maggiore di scudi cinque, e non superi gli scudi dieci,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci . . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quindici. . . . . sc. — 15

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta. . . . . sc. — 30

§ 537.

Per ogni atto di pignoramento, quando la somma non ecceda i cinquanta scudi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi venticinque . . . . sc. — 25

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

§ 538.

Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma non sia maggiore di scudi cento,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti . . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi cinquanta . . . . sc. — 50

§ 539.

Per qualunque atto di pignoramento, se la somma non supera i duecento scudi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi trenta. . . . . sc. — 30

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi cinquanta . . . . sc. — 50

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 540.

Per ogni atto di pignoramento allorchè la somma non è maggiore di scudi mille, per ciascun centinaio,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci . . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

§ 541.

Per ogni atto di pignoramento, allorchè la somma è maggiore di scudi mille, per ciascun centinaio,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi otto . . . . . sc. — 08

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi dodici. . . . . sc. — 12

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi sedici. . . . . sc. — 16

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi ventiquattro. . . . . sc. — 24

§ 542.

Per aver ottenuto il permesso di aprire le porte con la forza, compresa la memoria da presentarsi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quattro . . . . sc. — 04

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi sei, sc. — 06

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di appello, baiocchi otto . . . . sc. — 08

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

§ 543.

Nella mercede accordata ai cursori dai §§ 536 al 541 è compresa la estensione dei processi verbali.

§ 544.

In tutti i casi contemplati dagli stessi §§ 536 al 541, si dovrà al cursore la mercede al saggio stabilito, in proporzione ed a misura delle somme rispettive per le quali si faranno i pignoramenti.

§ 545.

Ogni copia de' processi verbali di pignoramento sarà tassata uniformemente come appresso, cioè,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei . . . . . . sc. — 06

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici . . . . sc. — 12

§ 546.

Se vi è luogo a notifica del processo verbale, competerà al cursore la mercede stabilita nel § 530.

§ 547.

Per la consegna del processo verbale e degli avvisi di vendita alla depositeria o pubblico depositario, sarà dovuta al cursore la mercede stessa, di cui nel § precedente.

§ 548.

Per la esecuzione di qualunque sentenza che non riguardi crediti od azioni pecuniarie, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quaranta . . . . . sc. — 40

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi ottanta . . . . sc. — 80

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti . . . . . sc. 1 20

§ 549.

Se l'atto di possesso si eseguisce sopra più fondi separati, ma esistenti nello stesso territorio, la tassa sarà aumentata di tre decimi per ciascuno dei fondi pignorati, oltre la mercede dovuta per la distanza dei luoghi.

§ 550.

Per ciascun atto di pignoramento in forza di qualunque sentenza importante condanna ad una multa o gravatoria, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci . . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 551.

Per la esecuzione di qualunque sentenza con cui venga ordinata una apposizione di custode, ed ogni altra misura assicurativa e provvisionale, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti . . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 552.

Se la misura assicurativa concerne l'arresto personale del debitore sospetto di fuga, la mercede sarà quella ch'è fissata dal § seguente.

§ 553.

Per l'arresto personale del debitore, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi novanta	sc.	—	90
ai cursori addetti ai tribunali civili, scudo uno e baiocchi venti	sc.	1	20
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, scudo uno e baiocchi cinquanta	sc.	1	50
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi ottanta	sc.	1	80

§ 554.

Per la conferma dell'arresto ad istanza di altro creditore, compreso il processo verbale, sarà dovuta la metà della mercede fissata nel § precedente.

§ 555.

Per l'offerta reale di danaro od altri oggetti, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti	sc.	—	20
ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta	sc.	—	30
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi quarantacinque	sc.	—	45
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta	sc.	—	60

§ 556.

Per ogni copia dei processi verbali indicati nei §§ 548 al 555 sarà osservato il disposto nel § 545.

§ 557.

Per l'originale degli avvisi di vendita degli effetti mobili,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei . . . . . . sc. — 06

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi nove . . . . sc. — 09

ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi dodici . . . . sc. — 12

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

§ 558.

Per l'affissione degli avvisi di vendita de'beni od effetti mobili, ed immobili, diritti ed azioni reali,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti . . . . sc. — 20

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi cinquanta . . . . sc. — 50

§ 559.

Per ciascuna copia degli avvisi saranno accordati ai cursori tre decimi della mercede stabilita per l'affissione dal § precedente.

§ 560.

Se gli avvisi sono stampati, sarà dovuto al cursore, in luogo delle copie, il doppio della mercede accordata per l'affissione.

§ 561.

Per l'assistenza all'incanto e vendita di effetti mobili, compresa l'estensione del processo verbale e l'accesso all'ufficio del registro,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi trenta . . . . sc. — 30
ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40
ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi ottanta . . . . sc. — 80

§ 562.

La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, nei casi in cui abbiano luogo, compreso pure il processo verbale.

§ 563.

Per l'assistenza all'incanto e vendita de' beni immobili, diritti ed azioni reali,
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti . . . . sc. — 20
ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta . . . . sc. — 30
ai cursori addetti ai tribunali d'appello, baiocchi quaranta . . . . sc. — 40
ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 564.

La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, quando abbiano luogo.

§ 565.

Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti alla formalità del registro,
ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi cinque . . . . sc. — 05
ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo . . . . sc. — $07\frac{1}{2}$

§ 566.

Per l'affissione di ogni avviso od altri atti qualunque, esclusi quelli dell'autorità municipale e governativa, è dovuta ai cursori la stessa mercede fissata dal § 558.

§ 567.

Per chiamare le cause nelle udienze dei giudici e tribunali, a forma del § 135, per ogni chiamata,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocco uno . . . . sc. — 01

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed agli assessori o altri giudici di Roma, baiocchi due . . . . sc. — 02

ai cursori addetti ai tribunali di Roma, baiocchi quattro . . . . — 04

Non si accorda la mercede che per due sole chiamate in ciascuna causa.

§ 568.

Per accesso all'uffizio del registro, quando sia stabilito fuori del comune in cui si fanno, o si eseguiscono gli atti dal cursore, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, baiocchi due . . . . sc. — 02

§ 569.

Allorchè gli atti dei cursori debbano presentarsi, notificarsi, intimarsi ed eseguirsi fuori del comune ove risiede il giusdicente e tribunale a cui sono addetti, è dovuta loro, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, la seguente mercede, cioè,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei . . . . sc. — 06

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi venti . . . . sc. — 20

§ 570.

La distanza pei cursori di Roma sarà calcolata dalle porte della città, e per gli altri cursori, dopo un miglio dal comune ove risiede il giusdicente o tribunale, a cui sono addetti.

§ 571.

Competerà al cursore una sola mercede per la gita e ritorno, quando un medesimo atto debba presentarsi ed intimarsi a più persone dimoranti nello stesso comune.

Se le persone comprese nel medesimo atto dimorano in diversi comuni, competerà al cursore un aumento di mercede, in proporzione delle ulteriori distanze.

§ 572.

Nei casi contemplati dai §§ 569 al 571, i cursori non avranno diritto a pretendere verun' altra mercede o rimborso.

§ 573.

Le copie che saranno fatte dai cursori, oltre quelle tassate specialmente nei §§ 531, 545, 556, e 559, e salva la eccezione contenuta nel § 403, si tasseranno come segue;

Per ogni carta formata come al § 398,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi due . . . . sc. — 02

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi tre. . . . . sc. — 03

§ 574.

Sarà dovuto ai cursori il rimborso di ciò che avranno pagato per la carta di bollo, per la tassa di registro, pel trasporto degli oggetti o delle persone, per le mercedi dei custodi, per le indennità dei testimoni, e per gli emolumenti della forza armata.

§ 575.

Se il cursore avesse apposti più custodi, oltre i limiti del bisogno, il giudice o tribunale potrà escludere dalla tassa quella parte di spesa che gli sembrasse eccessiva.

§ 576.

La spesa per la indennità dei testimoni è tassata, per ciascun testimonio,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali delle provincie, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 577.

La spesa della forza è limitata a due soli individui, ed a baiocchi trenta per ciascuno: il maggior numero degli individui rimane a carico del cursore.

§ 578.

Le mercedi dei cursori per gli atti dei giudici economici di tutti i comuni dello Stato, abbenchè capo-luoghi di governo o di provincia, sono fissate come segue;

1.° Per la presentazione di qualunque avviso, baiocco uno . . . . sc. — 01

2.° Per l'atto di pignoramento, compresa la copia da rilasciarsi alla parte pignorata, baiocchi quattro, sc. — 04

3.° Per l'incanto, compreso l'atto di vendita, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

§ 579.

Le mercedi dei cursori e dei portieri addetti ai giudici economici di Roma si tasseranno con le norme prescritte da monsignor Uditore della Camera col suo regolamento del 24 aprile 1833.

§ 580.

I cursori comunali de' luoghi ove non risiedono governatori, per tutti gli atti che non riguardano i giudizi economici, conseguiranno le mercedi accordate ai cursori addetti ai governi ed alle giusdicenze. . . . . .

§ 581.

Le mercedi dei cursori per gli atti che riguardano la mano regia sono tassate per tutti indistintamente come segue:

1.° Per l'affissione dell' intimo che comprende più di cinque debitori, se la somma dovuta da ciascuno non è maggiore di uno scudo, per ogni debitore, baiocco uno . . . . sc. — 01

Se la somma è maggiore di uno scudo, baiocchi due, sc. — 02

2.° Per la presentazione dell' intimo al debitore in persona o nel suo domicilio, se la somma dovuta non supera gli scudi dieci, baoicchi tre . . . . . sc. — 03

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

3.° Per l'atto di pignoramento, compreso il processo verbale, se la somma non eccede gli scudi dieci, per ogni scudo, baiocchi due . . . . sc. — 02

Se la somma oltrepassa i dieci scudi, e non è maggiore di duecento, per ogni centinaio, baiocchi venticinque . . . . sc. — 25

Se la somma è maggiore di duecento scudi, per ogni centinaio, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

4.° Per ogni copia degli intimi a persona o domicilio, baiocco uno . . . . sc. — 01

6.° Per la copia del processo verbale di pignoramento da rimettersi alla parte pignorata ed alla depositeria o pubblico depositario, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi tre . . . . sc. — 03

Se la somma oltrepassa i dieci scudi, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

6.° Per l'originale ed affissione degli avvisi relativi alla vendita di effetti mobili, se la somma non supera i dieci scudi, baiocchi sei . . . . sc. — 06

Se la somma oltrepassa gli scudi dieci, baiocchi dodici . . . . sc. — 12

7.° Per ciascuna copia degli avvisi da affiggersi, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocco uno, sc. — 01

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi due . . . . sc. — 02

8.° Per la semplice affissione degli avvisi di vendita de' beni immobili, diritti, ed azioni reali, di cui l'originale deve estendersi dal cancelliere, è dovuta al cursore la metà della mercede stabilita nei precedenti numeri 6.° e 7.°

9.° Per ogni assistenza all' incanto e vendita di effetti mobili, compreso il processo verbale, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi sei . . . . . sc. — 06

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi dodici . . . . sc. — 12

10.° Per ogni assistenza all' incanto e vendita dei beni immobili, diritti ed azioni reali, qualunque sia la somma dovuta, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

11.° Non è dovuta al cursore alcuna mercede o indennità di viaggio, quando gli atti debban presentarsi, affiggersi od eseguirsi ad una distanza non maggiore di un miglio dal comune ove risiede: se la distanza è maggiore, gli sarà dovuta per ogni miglio, compresa gita e ritorno, la mercede di baiocchi due . . . . . sc. — 02

12.° Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti al registro, compresa la carta, baiocchi cinque, sc. — 05

13.° Per l'accesso all' uffizio del registro se il medesimo è situato fuori del comune ove si fanno gli atti del cursore, compresa gita e ritorno, baiocchi cinque, sc. — 05

14.° E' dovuto inoltre al cursore il rimborso di ciò che avrà pagato, sia pel trasporto degli oggetti, sia per le mercedi dei custodi, sia per la carta di bollo, e per la tassa di registro.

Capitolo VIII

Mercedi dei custodi.

§ 582.

Nei casi in cui debbano apporsi uno o più custodi ai frutti pendenti, agli armenti o greggi, ed altri effetti pignorati, la mercede di ciascun custode sarà,

1.° nelle provincie, per ogni giornata, e pei primi dieci giorni soltanto, baiocchi trenta . . . . . sc. — 30

per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, baiocchi venti . . . . sc. — 20

2.° in Roma, ed in tutta l'estensione dell' agro romano,

per ogni giornata e pei primi dieci giorni soltanto, baiocchi cinquanta . . . . sc. — 50

per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

Capitolo IX

Emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositari di Roma e dello Stato.

§ 583.

Per la trascrizione sul registro di ogni pignoramento, o altro atto di esecuzione, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi dieci . . . . sc. — 10

se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi trenta . . . . sc. — 30

§ 584.

Per la custodia degli animali grossi, se questi si ritengono nelle stalle, o nei pascoli del depositario, per i primi dieci giorni, e per ogni capo, baiocco uno, sc. — 01

Oltre i dieci giorni suddetti, per ogni due capi, e per ogni giorno, baiocco uno . . . . sc. — 01

§ 585.

Per la custodia degli animali minuti , che si ritengono come sopra , per i primi dieci giorni , e per ogni dieci capi , baiocco uno . . . . sc. — 01

Oltre i dieci giorni suddetti , per ogni venti capi , e per ogni giorno , baiocco uno . . . . sc. — 01

§ 586.

Il depositario sarà inoltre rimborsato delle spese occorse per gli stallatici , o pei pascoli , secondo l'uso e secondo i prezzi de' luoghi rispettivi .

§ 587.

La mercede del custode , quando abbia avuto luogo , sarà pure pagata separatamente a norma del disposto nel Capitolo VIII.

§ 588.

Se gli animali saranno rimasti nelle stalle o nei pascoli della stessa parte che ha sofferto il pignoramento , la tassa fissata dai §§ 584 e 585 sarà diminuita della metà.

§ 589.

La nota delle spese, di cui nei §§ 586, 587 e 591, sarà approvata e sottoscritta dal giudice o dal presidente del tribunale, che risiede nel luogo in cui si fa la vendita, ed inserita nel processo verbale: in difetto di questa formalità non è accordato al depositario verun rimborso.

§ 590.

Per custodia degli effetti mobili pignorati sarà dovuto alla depositeria o depositario, durante il tempo della custodia , l'emolumento da calcolarsi alla ragione del sette per cento ed anno: tale emolumento si esigerà sul prezzo della vendita giudiziale; e se la vendita non ebbe luogo , sulla somma per la quale si fece il pignoramento.

§ 591.

Qualora per la custodia degli oggetti fosse stato necessario un locale separato e distinto da quello in cui gli altri oggetti sogliono custodirsi, la depositeria o depositario avrà il rimborso della spesa fatta per l'affitto del medesimo.

§ 592.

Se più oggetti saranno stati custoditi in uno stesso locale separato e distinto, come al § precedente, la spesa per l'affitto si dovrà attribuire a ciascun oggetto proporzionatamente.

§ 593.

Per la custodia o deposito del danaro dato in pegno o ritratto dalla vendita degli oggetti, si dovrà alla depositeria o pubblico depositario, a misura del tempo e della somma, un emolumento da calcolarsi al saggio del due per cento ed anno.

§ 594.

Per l'assistenza all'incanto ed alla vendita degli effetti mobili o semoventi, se la somma per la quale si fece il pignoramento, non supera gli scudi dieci, baiocchi dieci, sc. — 10

Se la somma è maggiore di scudi dieci, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

Se la vendita deve farsi fuori del comune ove risiede il depositario, sarà dovuta al medesimo, oltre l'emolumento per l'assistenza, una indennità di baiocchi venti per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno: all'officiale della depositeria di Roma, è dovuta una doppia indennità.

§ 595.

Per ogni fede o certificato che si rilascierà dalla depositeria o pubblico depositario, oltre il rimborso della spesa per la carta di bollo, se la somma per la quale si fece il pignoramento non supera gli scudi dieci, baiocchi quindici . . . . sc. — 15

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi trenta. . . . . sc. — 30

§ 596.

Per l'annotazione da farsi sul registro della depositeria o pubblico depositario, in conformità del disposto nei §§ 1236 e 1285 del Regolamento, se la somma per la quale si procede alla vendita, è maggiore di scudi dieci, per ogni incanto, baiocchi cinque . . . . sc. — 05

§ 597.

Gli emolumenti accordati in questo Capitolo alle depositerie o pubblici depositari non avranno mai luogo per le vendite volontarie, ancorchè si facciano dopo denunziata la esecuzione, od anche dopo ordinata la vendita giudiziale.

§ 598.

Le depositerie e i pubblici depositari saranno inoltre rimborsati delle spese occorse per la carta di bollo e pel trasporto degli oggetti al luogo della vendita.

Capitolo X

Salari dei periti.

§ 599.

Per ogni accesso ed ispezione del luogo o degli oggetti sui quali cade la controversia, per ogni sessione di tre ore, e ritenuto il disposto nel § 422,

nelle provincie, baiocchi ottanta . . . . . sc. — 80
in Roma, scudo uno e baiocchi venti . . sc. 1 20

§ 600.

Per avere sentite le informazioni verbali delle parti, e per l'esame delle osservazioni esibite in iscritto, saranno

dovute al perito o periti altrettante sessioni quante ne verranno indicate nel processo verbale del giusdicente o del giudice delegato.

§ 601.

Se il perito avrà operato da se solo, e senza la presenza del giusdicente o del giudice delegato, dovrà indicare nel suo rapporto il numero delle sessioni, sotto pena di perdita della tassa.

§ 602.

Per l'estensione del rapporto contenente il parere motivato del perito o periti sarà dovuto, per ogni carta formata come al § 398,

nelle provincie, baiocchi quaranta . . . sc. — 40
in Roma, baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 603.

Sarà dovuto un solo salario per l'estensione del rapporto, ancorchè si fossero nominati tre periti.

§ 604.

Sarà inoltre accordata ai periti la metà dell'importo di una sessione, per esibire il rapporto al giusdicente od al giudice delegato, o per farne il deposito in cancelleria, compresa la prestazione del giuramento.

§ 605.

Per la elevazione delle mappe, piante, disegni, e simili operazioni, saranno accordati al perito o periti gli stessi salari fissati nel § 600.

§ 606.

Se i periti dovranno trasportarsi alla distanza maggiore di due miglia dal luogo della residenza del giudice o tribunale, sarà inoltre ad essi accordato, per le spese di trasporto, vittura e cibarie, e per ogni miglio di distanza, tanto per la gita, che pel ritorno,

nelle provincie , baiocchi venti . . . . sc. — 20
in Roma , baiocchi quaranta . . . . . . sc. — 40

§ 607.

Oltre i suddetti salari, null'altro sarà dovuto ai periti a titolo di spese per gli indicatori, tira-catene, giovani, o commessi, le quali rimarranno intieramente a loro carico.

§ 608.

Nel caso del § 601, potranno i giudici e tribunali nel tassare i salari dei periti, ridurre il numero delle sessioni che potesse loro sembrare eccessivo, avuto sempre riguardo alla qualità del perito o periti, ed alla natura ed importanza dell'operazione.

§ 609.

I salari dei periti giureconsulti si tasseranno con le norme prescritte nel Cap. IV, in ordine agli avvocati tanto delle provincie, che di Roma: nondimeno saranno loro accordati, in ogni perizia, non meno di due congressi, e non più di quattro, a norma dei casi e delle circostanze particolari.

§ 610.

I periti saranno inoltre rimborsati delle spese per la carta da bollo, per le tasse di registro e di cancelleria, e per le copie.

Le copie si tasseranno come quelle dei procuratori esercenti presso il giudice o tribunale che avrà nominato i periti.

Capitolo XI

Indennità dovute ai testimoni.

§ 611.

Ai testimoni che dovranno recarsi all'esame avanti i governatori ed altri giusdicenti nelle cause inappellabili, sarà accordata, per ciascuno di essi, ed indipendentemente dalle spese di viaggio, la seguente indennità:

nelle provincie, baiocchi dieci . . . . . sc. — 10
in Roma, baiocchi venti . . . . sc —. 20

§ 612.

In tutte le altre cause avanti qualunque giudice o tribunale, tanto in Roma, che nelle provincie, sarà accordata a ciascun testimonio, avuto riguardo al di lui stato, mestiero, arte, o professione, ed indipendentemente dalle spese di viaggio, la indennità corrispondente all'importo di una giornata di lavoro.

Il *maximum* della giornata di lavoro sarà di scudi due . . . . sc. 02 —

Il *minimum* sarà di baiocchi trenta . . . . . . sc. — 30

§ 613.

Se il testimonio non fosse stato inteso nello stesso giorno in cui fu chiamato all'esame, avrà diritto di conseguire una eguale indennità per tutti i giorni di trattenimento.

§ 614.

Se il testimonio dimora ad una distanza maggiore di due miglia dal luogo in cui deve farsi l'esame, sarà rimborsato delle spese di viaggio tanto per la gita, che pel ritorno, a norma del suo stato, mestiero, arte o professione.

Il *maximum* della spesa sarà di baiocchi venti per ogni miglio di distanza . . . . sc. — 20

Il *minimum* sarà di baiocchi cinque . . . . sc. — 05

§ 615.

Oltre le suddette indennità, null' altro sarà dovuto ai testimoni anche per titolo di cibarie, e di trasporti o vetture.

Capitolo XII

Indennità dovute ai depositari di scritture o documenti.

§ 616.

Sarà dovuto ai depositari di carte o documenti, i quali fossero astretti a presentarle nei casi preveduti dai §§ 809 ed 816 del Regolamento, per ogni sessione di tre ore, e ritenuto il disposto nel § 422.

nelle provincie, baiocchi quaranta . . .	sc. — 40
in Roma, baiocchi sessanta	sc. — 60

§ 617.

Se il depositario sarà domiciliato fuori del luogo in cui deve farsi la verificazione, o la esibizione, avrà diritto a conseguire le spese di viaggio, secondo le norme fissate dal § 606, in ordine ai periti.

§ 618.

Se la verificazione non potesse compiersi in una sola giornata, e fosse astretto il depositario a trattenersi, avrà diritto a conseguire l'importo di due sessioni, per ogni giornata di ritardo.

Capitolo XIII

Tassa degli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria.

§ 619.

Al giudice che interpone il decreto facoltativo nei contratti delle donne , pupilli , interdetti e minori ,

se trattasi di una somma non maggiore di cinquecento scudi , è dovuto l'onorario di baiocchi ottanta, sc. — 80

se la somma è maggiore di scudi cinquecento , l'onorario sarà di scudo uno e baiocchi cinquanta , . sc. 1 50

§ 620.

Al cancelliere del giudice che interpone il decreto , pel processo da estendersi nella forma prescritta dal § 1793 del Regolamento , è dovuta la tassa di baiocchi sessanta . . . . sc. — 60

§ 621.

Allo stesso cancelliere per la copia autentica del decreto facoltativo , per ogni carta formata come al § 398. baiocchi sei . . . . sc. — 06

§ 622.

La medesima tassa avrà luogo per gli atti e decreti coi quali vengono pubblicate ed insinuate le donazioni.

t

Capitolo XIV

Regole comuni a tutte le tasse.

§ 623.

Le tasse per gli atti e per le spese non contemplate espressamente nei Capitoli precedenti, si dovranno regolare dai giudici e tribunali in conformità di quanto è disposto per gli atti e spese di eguale natura.

§ 624.

La presenta tariffa sarà applicata a tutti gli atti ed a tutte le spese che si faranno nei giudizi civili dal giorno della di lei attivazione.

§ 625.

Gli atti e le spese anteriori si tasseranno con le norme stabilite nella tariffa annessa al regolamento del 15 novembre 1831.

TITOLO V

Disposizioni generali.

§ 626.

Le disposizioni contenute nel presente editto saranno attivate nel primo giorno del gennaio 1835 unitamente a quelle che si contengono nel moto proprio Sovrano del 10 novembre scorso: tutte le leggi e consuetudini anteriori sono abrogate.

§ 627.

Monsignor Avvocato generale del fisco è incaricato di depositarne l'originale in una delle cancellerie della Camera apostolica: ne saranno affissi gli esemplari nei luoghi soliti e consueti con la sola indicazione dei Titoli Sezioni e Capitoli, onde è formato: il deposito e l'affissione avranno la forza e gli effetti di promulgazione legale.

§ 628.

Non è derogato alla notificazione del 7 gennaio, alla tariffa del 18 febraio, all'ordine circolare del 30 giugno 1832, ed a tutte le altre leggi, ordini, dichiarazioni o disposizioni vigenti, in ciò che riguarda la giustizia punitiva: queste disposizioni rimangono in osservanza sintantochè non venga altrimenti ordinato.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 17 decembre 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

PROTOCOLLO GENERALE

NUMERO D' ORDINE	NOMI E COGNOMI DEGLI ESIBENTI	NOMI E COGNOMI DELL' ATTORE E DEL REO	DATA DELLA ESIBIZIONE

DELL' ANNO . . . . .

DATA DELL' ATTO, DOCUMENTO OPINAMENTO E SENTENZA	INDICAZIONE SOMMARIA DEGLI ATTI, DOCUMENTI OPINAMENTI E SENTENZE	INDICAZIONE DEL NUMERO OVE È ISCRITTO IL PRIMO ATTO DELLA CAUSA NEL PROTOCOLLO	NUMERO CORRISPONDENTE NELL' ARCHIVIO

B

(§ 166)

TRIBUNALE DI . . . .

1855

Iscrizione al Protocollo N. . . . .

C

(§ 167)

TRIBUNALE DI . . . .

RUOLO DELLE CAUSE ORDINARIE O SOMMARIE

Numero d'ordine	Numero dell' iscrizione del primo atto della causa nel protocollo	DATA della iscrizione della causa nel ruolo	NOMI E COGNOMI DELL' ATTORE E DEL REO	NOMI E COGNOMI DEI PROCURATORI	DATA DEGLI OPINAMENTI E DELLE SENTENZE

(D) (§§ 134 e 174)

NOTA

DELLE CAUSE ISCRITTE IN RUOLO DA PROPORSI E DISCUTERSI NELL' UDIENZA DEL GIORNO . . . .

Numero d' ordine	Numero dell' iscrizione del primo atto della causa nel protocollo	NATURA DELLA CAUSA	Numero del ruolo	DATA della iscrizione al ruolo	NOMI E COGNOMI DELLE PARTI	NOMI E COGNOMI DEI PROCURATORI

E

GIORNALE DI UDIENZA

del *(tribunale, governatore o giusdicente)* di . . .

Udienza del giorno . . . .

PRESENTI
i Signori . . . presidente
. . . . giudice
. . . . giudice
(siegue la firma del presidente e del cancelliere)

Nella causa iscritta in protocollo num.° . . .

Fra il sig. . . . . . . , attore, rappresentato dal procuratore sig. . . . . . .

Ed il sig. . . . . . . , reo convenuto, rappresentato dal procuratore sig. . . . . . .

Sulla istanza dell' attore diretta ad ottenere (*si riporta l' intero tenore della istanza*)

Sentiti i difensori rispettivi delle parti

Il tribunale (*si trascrive il tenore della dispositiva come al § 602 del Regolamento legislativo e giudiziario*).

Siegue la firma del presidente e del cancelliere.

F

(§ 297)

REGISTRO DEI CURSORI DI . . . .

NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME NOME DELLA PARTE O DEL PROCURATORE RESIDENTE	DATA DELLA CONSEGNA DELL' ATTO O SENTENZA	NATURA DELL' ATTO O SENTENZE	IMPORTO DELLA MERCEDE		OSSERVAZIONI
				Scudi	*Bai.*	

INDICE



